945811
C126r
Q.

MEMORIA

DEL

COMUNE DI MONTALBANO

CONTRO

I PADRI DELLA COMPAGNIA DI GESÙ

Digitized by the Internet Archive
in 2014

https://archive.org/details/ragionidelcomune00calc

RAGIONI

DEL

COMUNE DI MONTALBANO

CONTRO

I PADRI DELLA COMPAGNIA DI GESÙ

di Vincenzo Calcagno

Palermo
DALLA TIPOGRAFIA PÈDONE
Largo Casa Professa num. 17.

1838.

Q. 945.811
C126r

Signori

Che sotto l'impero del feudalismo i baroni potentissimi abbiano usurpato de' diritti contro i loro vassalli è cosa facile a concepirsi: ma che viceversa i vassalli deboli ed oppressi abbiano potuto usurpar diritti contro i baroni, è in vero difficile a credersi. Che poi debbano qualificarsi pertinenze legittime le angherie usate da un feudatario sul comune a lui soggetto, e per converso le legittime pertinenze del comune e de' suoi abitatori debbano qualificarsi angherie usate da costoro sul barone medesimo, è cosa strana ed inaudita, ed incredibile quant'altra mai.

E pure tanto hanno immaginato i padri Gesuiti; i quali a dispetto della legge parlamentaria del 1812 abolitrice della feudalità e di tutti i diritti signorili derivanti da essa, hanno da una mano voluto sostenersi nel possesso di questi diritti abusivi da loro esercitati a danno del comune e della popolazione di Montalbano, e dall'altro lato hanno osato impugnare come angarici gli usi vetustissimi goduti da' montalbanesi nel proprio territorio, per diritto originario di fondazione, per diritto sacro di dominio, e sulla scorta fedele di una solennissima convenzione intervenuta ab antico tra il barone ed il comune.

Or poichè la G. C. Civile di Messina fece in parte mal viso a siffatte ingiuste e temerarie pretensioni de' Gesuiti, costoro vengono con più fino coraggio a reclamarne alla Corte suprema.

909678

CALIFORNIA LIBRARY

E noi confuteremo pienissimamente il ricorso ed i nove mezzi di annullamento escogitati da' difensori della compagnia di Gesù. Alla quale confutazione conviene premettere la narrazione di alcune cose irrefragabili, che serviranno come di base a' nostri ragionamenti; i quali trarranno non lieve soccorso dalla storia riguardante l'origine tutta regia del comune di Montalbano; dalla natura dell'infeudazione posteriormente avvenuta, non ampia come si crede, anzi conservatrice di tutti i diritti de' precedenti possessori; dalle concessioni gratuite dell' università, ed anche dalle usurpazioni di cui i baroni andarono mano a mano impingandosi; dalle transazioni che dovettero aver luogo tra il barone ed il comune nell'occasione di tali usurpazioni, e dalle stupende recognizioni de' diritti della popolazione fatte dal barone stesso: trarranno ancora validissimo soccorso dall'atto stesso di acquisto dello stato di Montalbano che vantano i Gesuiti, ed in fine dal loro rivelo medesimo, a cui rende mirabil contrapposto quello del comune.

E perchè la narrazione delle cose suddette (lunga e moltiplice, ma che non abbiamo voluto trasandare per condurre alla cima dell'evidenza questa causa importante) perchè cotesta narrazione sincerissima desunta da' documenti prodotti in G. C., e ritenuti nella decisione a torto impugnata, non riesca per confusion di materia noiosa alla Corte suprema ed a chi leggerà queste carte, la divideremo in altrettanti capitoli; quanti sono i cardini di difesa che abbiamo testè divisato.

CAPITOLO I.

Origine del Comune di Montalbano.

Nella costa del monte che sovrasta a San Piero da Patti, ed in cima del quale nasce il famoso fiume Elicone, chiamato oggi Oliverio che ha la sua foce nella discesa della rovinata città di Tindari, s'innalza Montalbano. La sua origine è sepolta nella oscurità del tempo.

Il Fazzello lo suppone edificato all'epoca degli aragonesi da Fe-

derico secondo re di Sicilia, soggiungendo che Federico lo cinse di mura, e fece ivi sin da' fondamenti il palazzo reale di bellissime pietre. Ma il d'Amico nel suo *lexicon* tassa giustamente Fazzello di errore, ed osserva che Montalbano preesisteva già nell'epoca degli Svevi.

In effetto si cava dalla istoria e si conferma dal d'Amico, che conte di Montalbano titolossi quel rinomato Bonifacio Anglono zio materno del re Manfredi, che condusse Costanza figlia di esso re allo sposo Pietro d'Aragona; dalle quali bene augurate nozze celebrate in Mompilieri nell'anno 1262 derivò tutto il bene di quest'isola, affrancatasi dal crudelissimo giogo de' francesi, e datasi a Pietro.

Dopo la morte di Bonifacio Anglono Montalbano fu del demanio, a cui apparteneva sin dalla sua origine; e Federico secondo figlio del re Pietro e nostro sovrano lo tenne per se, lo circondò di muraglia, vi costruì regie e magnifiche stanze, ed ivi sovente riducevasi allettato dall'amenità del luogo e dalla salubrità dell'aere; inoltre riunendo le acque dell' Elicone a quelle di un altro fonte che ivi pur nasce, chiamato Largimosco (il quale tuttora conserva l'antico nome) andava quivi spesso a bagnarsi per consiglio di Rinaldo Villanova medico eccellentissimo (le di cui ceneri colà riposano) per mitigare il dolore delle gotte, onde era travagliato. Queste cose raccontano Fazzello e d'Amico.

Dopo la morte di Federico avvenuta nel 1336 fu conte di Montalbano l'infante Giovanni d'Aragona figlio secondogenito di esso re Federico, ed il quale fu ancora duca di Randazzo, e signore di Francavilla e di Troina.

Nel regno succedette il primogenito Pietro secondo, che lo godè poco tempo, essendo morto nel 1342 con aver lasciato tutore al fanciullo re Ludovico il sudetto suo fratello Giovanni duca di Randazzo e conte di Montalbano.

E Giovanni governò con molta prudenza il regno sino al 1348; nell'aprile del quale anno morì di peste a Mascali, dove si era ricovrato per paura di quel morbo che contristava la Sicilia e tutto il mondo.

Per timore del male istesso il piccolo re Ludovico e la regina Elisabetta sua madre ad insinuazione di Tommaso Turtaneto celeberrimo medico di quei tempi si ritirarono a Montalbano (come narra Fazzello) nel luglio dello anno istesso 1348, scegliendolo in quel frangente a preferenza di qualunque altro sito.

Frattanto all' infante Giovanni succedette nel governo dell' isola a nome del re Ludovico Blasco Alagona barone di Naso di Mistretta e di altre terre, il quale fu pure tutore di Federico figliuolo del detto infante Giovanni di Aragona, e successore al padre negli stati di Montalbano di Randazzo di Francavilla e Troina.

Or in tale occasione si trova che Blasco Alagona, sia per concessione avutane, sia (come è più verisimile) per usurpazione fattane, mentre possedette a nome del minore Federico alla sua tutela affidato Randazzo Francavilla e Troina, cominciò a ritenere nel nome suo proprio Montalbano, che poi morendo nel 1358 lasciò per testamento a Blasco juniore suo figlio.

Morto nel tempo istesso il re Ludovico, ed ereditata la corona dal fratello Federico il semplice, avendo Luigi re di Napoli occupato Messina, nel 1360 fece conte di Montalbano Nicolò Cesareo che era stato autore e capo della congiura in di lui favore, e gli donò inoltre i castelli di Tripi e di Naso, privandone la famiglia di Alagona: ma cessata quell' invasione, tornò Montalbano a Blasco da cui si trasferì in suo figlio Artale.

Trapassato nel 1377 Federico il semplice, e succedutogli in mezzo alle sedizioni e a' tumulti sua figlia Maria, che fu moglie di Martino il giovine duca di Monblanco, costui per sentenza fatta in Catania nella Rocca Orsina privò Artale Alagona che gli si era rubbellato di tutti i suoi beni: concesse Montalbano a Berengario Cruillas, e diede Assoro che era pure di Artale a Simone Valguarnera. Ciò avvenne a 6 dicembre del 1393.

CAPITOLO II.

Diploma d'infeudazione in favore di Tommaso Romano.

Avendo Cruillas ottenuto da Martino la terra di Calatabiano, dovette rinunziare a quella di Montalbano, che lo stesso Martino a 25 settembre 1396 concedette a Tommaso Romano in premio dei servizi prestatigli.

Conviene osservare sul proposito di questo regio diploma, che quantunque ivi si leggano apposte le solite clausole di stile traslative di tutti i dritti sul feudo in favore del feudatario, pure si conferma autenticamente l'irrefragabile testimonianza della istoria registrata di sopra, cioè che la terra di Montalbano appartenne ab antico al demanio, indi fu infeudata, e poi ritornò alla corona; e si eccettuano espressamente dall'infeudazione i dritti le possessioni ed i beni che su quella terra e su quel territorio si erano potuti acquistare da altri per concessione de' nostri principi nel tempo della soggezione di Montalbano al demanio.

» Concedimus benemerito atque condigno Thomas Romano *ter-*
» *ram et castrum* Montisalbani..... non obstante quod dicta terra
» Montisalbani *olim antiquo tempore fuerit de demanio*..... etiam
» quod per principes praedecessores nostros dicta terra Montisal-
» bani jamdiu in feudum et baroniam aliquibus fuerit concessa, et
» demum ad manus curiae nostrae fuerit reversa.... et si in dictis
» terra et castro et eorum territoriis et pertinentiis aliqua jura
» possessiones et bona per Siciliae reges praedecessores nostros vel
» per nos concessa fuerint *ea teneant et possideant pro ut illis* con-
» cessa *extiterint.* »

CAPITOLO III.

Concessioni dell'università in favor del barone.

In questo tempo e sin da epoca immemorabile i montalbanesi possedevano in quel territorio le terre dette comuni, perchè destinate

al comune uso di tutti gli abitanti : delle quali in quanto ad una minima porzione chiamata di Braidi fu per dispaccio patrimoniale del 29 dicembre 1518 permesso al feudatario di aggregarle alla sua baronia in virtù della concessione fattagliene da' montalbanesi in tre contratti de' 20 luglio 2 e 3 agosto di quest'anno istesso; e così pure avvenne per un' altra porzione chiamata di Sant' Elia e dello Sperone. Le rimanenti terre restarono come per lo passato nella esclusiva ed assoluta proprietà dell' università e de' singoli di essa col nome di *terre comuni o comuni di Montalbano.* Ciò però che più interessa sapersi si è, che dalla suddetta infeudazione non acquistò il barone altro dritto, se non quello solamente di riscuotere la decima da' cittadini di Montalbano su di esse terre infeudate in suo beneficio, quando venivano da coloro seminate, e di profittare di una porzione della ghianda e dell' erba per fidare i neri ed il bestiame di quei cittadini con varie limitazioni ed esenzioni, essendo rimasti integri in favore de' singoli, oltre della proprietà esclusiva delle rimanenti terre comuni, i diritti sopra quelle infeudate per loro largizione, come su tutto il territorio baronale, di legnare, raccogliere ghianda, immettere il bestiame ne' feudi, e precisamente quello più ragguardevole di occupare a lor piacere tutte le terre feudali seminandole col solo peso della menzionata decima, senza che il barone potesse a loro impedirlo, o seminarle per suo conto, o darle a forastieri.

CAPITOLO IV.

Transazione del 1544 dell'università col barone in occasione delle usurpazioni di costui.

Coteste importanti verità, cioè il dominio originario dell' università e de' singoli di Montalbano delle terre chiamate comuni, l'infeudazione ottenuta dal barone di alcuna porzione di esse per concessione dei montalbanesi stessi, la proprietà esclusiva continuata in costoro delle restanti terre comuni, ed i dritti di legnare, racco-

gliere ghiande, occupar terre, introdurre il bestiame per pascere, ed altri da loro esercitati in quelle terre infeudate ed in tutta la estensione del territorio, si dimostrano, oltre del possesso di più secoli, da un classico istrumento del 6 settembre 1544 stipolato tra D. Vincenzo Romano barone di Montalbano ed il sig. Don Girolamo Fimia di lui suocero da una parte, e diciotto rappresentanti dell'università dall' altra; nel quale istrumento si narrano e si convengono le cose infrascritte:

In occasione di avere i sudetti Romano e Fimia recuperato nel 1537 un feudo appartenente al territorio ed alla giurisdizione dell'università di Montalbano chiamato di Casalvisco, che era stato nel 1534 concesso ad enfiteusi dall'arcivescovo di Messina a Francesco Marella, e dopo averlo Fimia posseduto per alcuni anni, l'università di Montalbano intentò contro costui l'azione dello spoglio di molte giurisdizioni preminenze dritti e ragioni di borgesato alla medesima spettanti sul feudo predetto. Tale questione fu resecata col mentovato atto de' 6 settembre 1544 preceduto da un consiglio civico, con cui furono eletti i sudetti diciotto rappresentanti della università per transigere. Quindi l' università di Montalbano per mezzo di questi deputati concedette ed offerì il feudo al barone Don Vincenzo Romano per restare a lui ed a' suoi eredi e successori in perpetuo, coll'obbligo di pagare a Fimia onze duecento settanta annuali perpetue » *concedentes et offerentes dicto baroni feu-* » *dum infrascriptum*, et quod dictum faeudum di lo Casali rema- » neat dicto domino baroni eiusque haeredibus et successoribus in » perpetuum, et ulterius dictus dominus de Fimia in eo non se » impediat, et ipsus dominus Baro solvere teneatur ac satisfacere » eidem de Fimia eiusque heredibus et successoribus uncias ducen- » tas septuaginta.

Fu convenzione espressa e solenne, che il barone avesse dovuto rispettare in favore dell'università e de' singoli di Montalbano i dritti su Casalvisco da costoro dedotti in giudizio, e Fimia avesse dovuto riconoscere tali diritti, e l' uno e l'altro reintegrare i singoli nell' antico godimento » *restituentes* (così dicono entrambi) *et reintegrantes*

» eamdem universitatem et cives illius in eorum *pristinam et an-*
» *tiquam* possessionem in qua erant *de omnibus* supradictis juris-
» dictionibus et praerogativis » i quali dritti si trovano descritti in varî capitoli della sudetta transazione, e presentano le maggiori commodità in favor dei cittadini; ma quel che è essenziale a tenersi presente si è, che a meglio tutelare e conservare questi diritti dei singoli di Montalbano specificati nella transazione, e generalmente tutte le loro ragioni sul feudo di Casalvisco (cioè tutte quelle altre ragioni e prerogative esistenti in favor di essi singoli e non espresse nell'atto) viene invocata non solo la consuetudine costante ed il costante esercizio per il tempo passato di tutti i sudetti diritti sul feudo in contesa, ma ancora la costantissima osservanza de' diritti medesimi su tutti i feudi del territorio di Montalbano, e tale osservanza per gli altri feudi è recata come misura certa ed infallibile di ciò che doveva ammettersi in favore de' singoli in quello di Casalvisco.

CAPITOLO V.

Recognizione de' diritti dell'università e de' singoli, che fà il barone nella sudetta transazione, ed altre concessioni che intuitivamente a tale recognizione ottiene dall'università.

In effetto cominciano i capitoli della transazione con obbligarsi Fimia di *cedere allo spoglio* e lasciare stare le genti e l' università di Montalbano *nella pacifica e quieta possessione come per il passato, e lasciarle vivere col loro bestiame come campavano*; indi si prosiegue a dire che rimaner dovendo Casalvisco al barone di Montalbano, doveva egli riconoscere ne' singoli le *seguenti ragioni e giurisdizioni* su quel feudo, *come si era costumato per il passato* 1. di poter tagliare qualunque albero per uso di aratri pertiche e *qualunque altro esercizio di masseria*, e poter tagliare frasca ed i bassi rami pendenti da qualunque albero per uso e per pascolo di bestiame 2. di poter tenere nel feudo *senza proibizione nè pena alcuna* tutti i bovi giumente ed altre bestie *d'uso di masseria*, apparte-

nenti ad essi singoli di Montalbano; ed ogni padrone di buoi tenere fra buoi una vacca, e *tutto ciò dal principio dell' anno sino alla fine, e massime in tempo di ghiande*, riserbando solamente il tempo detto del *filatò*, cioè da San Martino sino a santo Nicola, ossia fino a 6 dicembre; nel qual tempo potessero bensì i detti animali lavoratori stare impunemente nel *filatò* colle pastoje, ma entrandovi liberi non dovessero pagare altro, se non un solo tarì a testa. 3. Che tutto l'altro bestiame da armento entrando in qualunque tempo nella ghianda non dovesse soggiacere se non al *carnaggio* secondo il costume, ed entrando nel seminato non dovesse pagare se non il solo danno, e così parimenti tutta l'altra bestiame minuta 4. Che vendendosi secondo il solito l'erba la ghianda e le ristoppie, dovessero essere preferiti *in omnibus et per omnia* a' forastieri i montalbanesi 5. Che potessero i montalbanesi raccogliere ghianda, e percuotere a tale oggetto i rami de' roveri, appunto come (son le parole) *è uso consueto de' cittadini ne' boschi di Montalbano.* 6. Che pigliando i singoli le terre di Casalvisco per seminarle, non pagassero la covertura di esse terre, come avea illegittimamente preteso Fimia, ma *dovessero essere restituiti nella prima possessione di pagar la sola decima*, e quindi le terre di Casalvisco *s' intendessero date ai cittadini ed abitatori di Montalbano per ogni tempo futuro in decima, come* (son le precise parole) *si ha costumato e costuma nelle terre di Montalbano.* 7. Che fosse il barone proibito di dare le terre di Casalvisco in terraggio o in decima a forestieri, dovendo però i cittadini seminare tutte le terre solite seminarsi, e tutto ciò *come è consueto* (dice l'atto) *nelle terre di Montalbano.* 8. Che il barone non potesse *far massaria* nel feudo di Casalvisco, *nè levare le terre agli abitatori di Montalbano*, nè introdurre borgesi forestieri *ad oggetto di potere avere terre*, le quali dovessero sempre ed in ogni tempo restare in decima a borgesi cittadini o domiciliati in Montalbano, come (ricorda sempre l'atto) *si donano le altre terre di Montalbano.* 9. Che il Barone dovesse tenere ben chiusa l'isola chiamata del Giudeo per non essere danneggiata, e che se non fosse ben chiusa non dovessero i singoli pagare alcun danno

che potesse farvi il loro bestiame, e se non ostante la chiusura entrasse il bestiame, non dovessero coloro pagare altro *che quello si osserva pagarsi nel territorio di Montalbano.* 10. Finalmente ed in generale, che per *tutte l'altre molte ragioni e giurisdizioni borgesatiche non espresse in quei capitoli per non venire a memoria*, i cittadini di Montalbano potessero *in ogni tempo futuro campare* (così parla l'istrumento) *nel detto Casalvisco col loro bestiame come campavano e campano nelli feudi di Montalbano....* e che in ogni caso di molestia dovesse il barone difenderli a proprie spese, *e mantenerli nella loro possessione e giurisdizione*, *come campavano e campano ne' feudi delle terre di Montalbano.*

Intuitivamente a tutto l'anzidetto, ed alle on7 270 annuali che il barone si obbligò di pagare a Girolamo Fimia come si è narrato, ed anche per sentimento di affezione dell'università di Montalbano (come si disse) verso detto barone, essa universitá gli concedette per infeudarsele (praticandosi da lui le solennità necessarie per tale infeudamento) un'altra porzione delle *terre comuni* chiamate di Malabotta, oltre quelle dette di Braidi di sant'Elia e dello Sperone che come accennammo di sopra gli avea conceduto prima; e gliele concedette con designazione espressa de' confini, che dalla parte di occidente ed a salire a man destra furono limitate dalle altre terre che restarono *comuni di Montalbano*; e gliele concedette nello stesso modo come gli avea anteriormente conceduto Braidi sant' Elia e Sperone (tanto è a dire per ritrarre il vantaggio della decima, di porzione della ghianda, e dell' erba limitata dagli usi borgesatici, senza perdersi da' singoli i dritti che in quell' atto stesso del 1544 furono ricordati come sacri ed inviolabili in loro favore in tutta l'estensione del territorio di Montalbano) e gliele concedette in fine colla condizione espressa di dovere ritornare *terre comuni* come per lo innanzi, se l'università veniva in qualunque modo e tempo molestata nel pacifico possesso di tutti i diritti riconosciuti in di lei vantaggio nel feudo di Casalvisco, a norma dei dritti goduti in tutti gli altri feudi del territorio, intuitivamente al quale pacifico possesso ella consentiva a sifatta infeudazione.

» Tam ex causa concessionis dictorum capitulorum quam solu-
» tionis praedictae ipsa universitas seu dicti nobiles electi nomine
» dictae universitatis, ac etiam ob amorem quod dicta universitas
» gessit et gerit in dictum spectabilem baronem *concedunt* et con-
» tentaverunt, quod territorium integrum de Malabotta, *non sit ul-*
» *terius comune*, sed illud tenendum per dictum baronem eiusque
» haeredes et successores tamquam feudum suum, ut latius infra
» continetur... Sicchè si possa *usufruttuari possediri e teniri* da dittu
» spettabili baroni e suoi eredi e successuri, in *quellu modu e*
» *forma chi fu affigatu lu fegu di santa Elia e di Braidi e di*
» *lu Spiruni et non aliter nec alio modo, trasferendu li nobili su-*
» *detti la possessioni di dittu fegu di Malabotta in dittu spettabili*
» *baruni*, e che per la validitati di dittu affegamentu possa esso
» spettabili faricci interveniri e adibiri tutti li cauteli e sollennitati
» e altri cosi necessarì, e che sianu tenuti ipsi nobili eletti faricci
» indi altru cuntrattu *nomine universitatis*, omnibus sollemnitatibus
» adimpletum, ita quod la finaita di dittu fegu di Malabotta *chi*
» *confina cu li comuni di Muntalbanu ex parte occidentis e cu li*
» *comuni chi sunnu a manu dritta andandu susu s'intenda cami-*
» *nandu* alla via via di muntigrossu, chi nesci alla funtana di lu
» cattanisi, pigghia allu pianu di li purrazzi undi ci è in mezzu una
» petra fittagna, *la quali petra sia finaita*, e partendu di ditta petra
» drittu pri drittu nesci allu pedi di lu ruvulu sulu, indi si mittirà
» autru signali pri quandu mancassi dittu ruvulu, e di là nesci drittu
» pri drittu alla finaita ditta pillera.... Ita tamen che lu dittu af-
» figamentu e *concessioni preditta* s'intenda ed aggia locu semprichì
» dittu baruni e suoi successuri *manutenirannu ditta università, ed*
» *osserverannu li giurisdizioni e preminenzi preditti* di lu dittu fegu
» di lu Casaliviscu ut supra premissi; e non l'osservandu, lu dittu
» fegu di Malabotta *ritorna comuni* come era innanti lu presenti
» accordiu.

CAPITOLO VI.

Acquisto dello stato di Montalbano fatto dalla compagnia di Gesù.

Il barone di Montalbano D. Vincenzo Romano, che stipulò la sudetta transazione del 1544 ebbe per successore nel 1551 il primogenito Francesco Romano, e questi il figlio Antonino, che lasciò unica figliuola ed erede Antonia Romano, la quale nel 1587 contrasse nozze con Filippo Romano signore di Canicattì: da tale conjugio venne Giacomo Romano, che fu principe di Cattolica e primo duca di Montalbano, avendo ottenuto nel 1623 questo nuovo titolo di duca.

Nell'anno 1801 essendo il principe di Cattolica debitore di rilevanti somme all' azienda gesuitica posseduta allora dalla regia corte (per trovarsi espulsa dalla Sicilia la compagnia di Gesù) fu con un dispaccio del 16 ottobre di detto anno ordinato che tre ministri delegati per nome e parte di Cattolica vendessero ossia assegnassero *in solutum* alla regia corte per conto della mentovata azienda lo stato di Montalbano, valutandone il capitale sull'annuo fruttato alla ragione del tre per cento.

In esecuzione del quale dispaccio i ministri eletti spedirono sotto li 15 gennaro 1802 un provvisionale con cui nominarono D. Giacomo Cusumano per apprezzare i fondi rustici, e D. Luigi Speranza per istimare gli urbani. Eseguite le perizie sulla rendita degli uni e degli altri beni, i prefati ministri diedero l' incarico al razionale D. Domenico Cavalieri di riferire il valore dell'intero stato di Montalbano, ragionandone il capitale sulla fruttificazione al 3 per 100; tenendo presenti le sudette perizie di Cusumano e Speranza, le gabbelle, i libri baronali e tutt'altre scritture.

Or qui è utile marcare ciò che secondo le relazioni di Cusumano e Speranza riportate in quella di Cavaleri, e secondo la relazione di quest'ultimo, componeva l'intiero stato di Montalbano, ossia tutti i cespiti del medesimo producenti frutto in favor del barone, che fu-

rono apprezzati da' periti ed indi venduti alla regia corte per conto della azienda gesuitica.

Le dette relazioni e precisamente quella di Cavalieri de' 22 ottobre 1802, che è inserita nel contratto di vendita, manifestano la consistenza di tutti i dritti esercitati dal barone sullo stato, fra' quali alcuni provenienti dalla feudalità, che vennero meno coll'abolizione di essa pronunziata dal parlamento del 1812, e che i Gesuiti istessi hanno consentito di non dover più riscuotere, ed altri riconosciuti anche sin d'allora angarici dallo stesso perito Cavaleri.

Appartennero a' primi i dritti di maestro notaro di dogana e acatapano, di caccia, di fumo e di *baglia*. Fra' diritti proclamati come abusivi dal perito si annovera quello di *guardiania*.

Le altre cose poi che si leggono in tutto valutate sono, i mulini, il paratore, le fosse per la neve, l'arbitrio di pasta, i mangani e la gabella della seta, le carceri e tutte le altre fabbriche, alcuni censi di proprietà, un giardino, un orto detto del Casale, la fida de' neri per la metà della ghianda spettante al barone de' boschi di Casalvisco Malabotta e Buccheri, i fidamenti di bestiame nell' erba e nelle ristoppie degli altri feudi, l'erbaggio del feudo di Polvirello soprano, e le decime di tutti i prodotti del territorio.

Più di questo non si trova apprezzato nella relazione di Cavaleri e nelle precedenti che essa riassume.

Avute sotto gli occhi tali relazioni, ed esaminato e discusso colla contraddizione dello stesso Cattolica il valore che meritavano i sudetti oggetti formanti la rendita intera dello stato di Montalbano, i ministri delegati nel giorno 14 gennaro 1805 passarono a stipolare in favor della regia corte per conto della azienda gesuitica la vendita dello stato sudetto con tutti i censi gabelle baronali decime in frumento e boschi di casale Malabotta e Buccheri, e col dritto di ricuperare i beni forse usurpati per il prezzo di on7 49000 e rotti, che restò compensato con quanto dovea Cattolica alla prefata azienda.

Restituita intanto nel nostro regno la compagnia di Gesù ottenne dal re il sudetto stato di Montalbano come sopra venduto, e ne prese il possesso.

CAPITOLO VII.

Riveli fatti nel 1811 *dalla compagnia di Gesù, e dall' università di Montalbano.*

Nell'anno 1811 la prefata compagnia facendo il rivelo dello stato di Montalbano non dichiarò di appartenergli altro se non la metà della ghianda de' boschi di Malabotta Casale e Buccheri, *stantechè* (così ivi stesso soggiunse) *l' altra metà appartiene a' singoli*; l' erbaggio di Polvirello soprano; il diritto della fida del bestiame per gli altri feudi; *il quale diritto* (si disse nel rivelo) *è invariabile, escluse le solite bonifiche delle vacche franche, di bovi e pecore, e delle giumente ferrate*; le ristoppie di Malabotta e l'orto del Casale; dichiarando che non rivelava le decime, che spettavano a detta compagnia sopra i prodotti delle terre possedute da' particolari, perchè dette terre si sarebbero rivelate da essi particolari, ritenendo il 5 per 100 sul peso delle decime da loro rispettivamente dovute.

I giurati di Montalbano eseguirono dal lor canto nello stesso anno 1811 il loro rivelo, dichiarando di appartenere alla università ed ai singoli metà de' boschi di Malabotta Casale e Buccheri indivisi ed in comune col barone, col diritto illimitato di legnare anche per carbone e per tutti gli usi agrarj e domestici e di raccogliere ghianda, di cui metà manifestarono che spettava al barone (se i boschi davano un prodotto bastante a nutrire cento ed uno neri) il quale però non potea vendere questa stessa metà a forastieri, ma dovea lasciarla a beneficio de' singoli, con riceverne da loro *il prezzo fisso ed inalterabile* di onze trenta per ogni cento porci. Dichiararono di spettare ad essi il dritto di arare e coltivare a lor piacere i feudi, e di seminare anche quello di Polvirello soprano, senzachè il barone potesse a loro levarne le terre, nè accrescere il terraggio; come pure di spettare a loro il diritto di pascere ne' feudi senza alcuna licenza; pagando ogni vacca o giumenta la solita fida di tarì tre all'anno (ed in alcuni feudi, e secondo la qualità della

erba anche meno) ed ogni cento pecore o capre la fida di tarì 7 e 10 al mese, e senzachè nulla si pagasse nelle così dette *mezzagne* delle terzerie de' feudi seminati, e nulla da' buoi e dalle vacche lavoratrici, nulla da' cavalli dagli asini e dagli altri animali ferrati (potendo il padrone di due buoi tenere anche una vacca d'armento franca di fida): rivelarono similmente di possedere le terre comuni di Bonfante, Pulvirello sottano ed altre, dove i singoli aveano il diritto illimitato di pascere senza pagar giammai cosa alcuna (tranne che il barone esigeva un grano all'anno per ogni pecora o capra che pascolava nell'erbaggio) e di possedere altre terre comuni confinanti con Polvirello soprano ed altre in fine nella Colla della Barriera, dove i singoli esercitavano il diritto di far pascolare qualunque bestiame senza pagar fida, ed il diritto di seminare senza pagare terraggio.

CAPITOLO VIII.

Origine della presente causa.

Nel 1812 furono abolite dal parlamento le angherie e perangherie introdotte dalla prerogativa signorile, ed i dritti proibitivi e privativi, eccetto il caso che fossero provenienti da una convenzione correspettiva tra il barone ed il comune, o da cosa giudicata. Furono aboliti similmente gli usi civici assolutamente angarici, salvo quelli derivanti da un condominio, o da un diritto di proprietà, o da una convenzione correspettiva come sopra, o finalmente da un giudicato.

Promulgata la quale legge e risentitisi i montalbanesi delle abusive esazioni che faceano da loro i Gesuiti, costoro non si opposero, come si è accennato di sopra, alla soppressione de' dritti di maestro notaro di dogana di fumo di caccia e di baglia: non vollero però volontariamente condiscendere ad abbandonare tante altre estorsioni più pesanti; e ciò che fa stupore, nemmeno vollero abbandonare alcune esazioni dipendenti dalla stessa giurisdizione della *baglia*, che essi confessavano di essere stata abolita, e consentivano colle parole di non voler più riscuotere. Anzi preso ardire fecero essi nel 23

aprile del 1814 rilasciare un'ingiunzione a' singoli e giurati di Montalbano, ad oggetto di giustificare che i dritti esercitati da' singoli ne' feudi di quel territorio di pascere, compascere, legnare, coglier ghianda, occupar terre per seminarle sotto un fisso terratico, eran derivanti da un condominio o da un diritto di proprietà o da una transazione o da cosa giudicata; il che non provato si dichiarassero quei dritti angarici, e restar dovessero aboliti.

Stupefatti di tanto coraggio de' Gesuiti i montalbanesi furono solleciti nello stesso giorno 23 aprile 1814 ad intimare a' buoni padri in linea reconvenzionale un altra ingiunzione per giustificare con transazione o cosa giudicata, altrimenti sentir dichiarare soppressi :

1. Il diritto chiamato di *paraspolo* (parte della baglia) che consiste nel riscuotere da' singoli che seminano senza posseder bovi due moggi di frumento, tre moggi da chi possiede un bue, ed un tumolo da chi ne possiede di più.

2. Il diritto di riscuotere grano uno all'anno per ogni pecora o capra che pascola nelle terre comuni.

3. Le decime in frumento sulle dette terre comuni.

4. Il dritto detto *del baccolare*, che è riposto nel riscuotere tarì tre da ogni singolo che possiede più di un porco grasso.

5. Finalmente il diritto di guardiania (parte anche della baglia) consistente nel conseguire tre *forme di toma* fresca ed una ricotta da ciascuno de' mandrai, e due moggi di frumento da ogni montalbanese che semina nel territorio.

CAPITOLO IX.

Atti giudiziarî sotto l'abolito sistema.

Tali ingiunzioni coi documenti prodotti dall'una e dall'altra parte furono ridotte agli atti dell'antica Gran Corte, e mandate ad effetto nello stesso giorno 9 agosto 1814. In seguito fu dato l'incarico al causidico sig. Testaferrata di appurare e verificare i fatti e le carte presentate dalle parti e riferirne il contenuto, e questo appuramento si compì.

Ardendo in tal modo il litigio, i Gesuiti lusingaronsi di potere nell'intervallo prepararsi una giustificazione delle loro angariche esazioni con atti da essi stessi fabbricati coll' adesione di persone ligie a' medesimi; e quindi nello anno 1817 fecero comparire ora una gabella del diritto di guardiania, ora un' apoca della decima e del paraspolo, come se si fossero a loro contribuite sulle terre comuni, ed ora parecchie obbligazioni di varî singoli di restituire i frumenti che si dissero a loro somministrati da' Gesuiti per seminarle nelle terre comuni, colle prestazioni della decima del paraspolo e della guardiania.

Ma nel 24 ottobre dello stesso anno 1817 sulla istanza della università di Montalbano e colla contraddizione stessa dei Gesuiti fu spedito dalla abolita Gran Corte un atto provvisionale, col quale fu ordinato che tali pagamenti confessioni obligazioni e qualunque istrumento stipolato e che poteva stipolarsi in pendenza di lite per *favore o per ignoranza* di alcuni singoli, e che poteva recare pregiudizio alla causa pendente, si avessero come non iscritti e non partorissero alcun effetto nell' interesse di detta università e singoli di Montalbano, i di cui diritti non ostante tali atti dovessero rimanere salvi ed illesi.

CAPITOLO X.

Atti giudiziarî sotto il nuovo Codice.

Sopravvenuto il nuovo sistema e rimesso il processo al tribunale civile di Messina, il Provinciale de' Gesuiti riprodusse ivi in agosto del 1830 la causa stessa contenuta nella sudetta sua ingiunzione del 23 aprile 1814, e il sindaco di Montalbano dal suo canto riprodusse la reconvenzione riferita di sopra.

A 9 luglio del 1832 il tribunale civile di Messina pronunziando sull'ingiunzione de' Gesuiti la cancellò in parte, conservando i singoli di Montalbano nell' esercizio de' dritti descritti nella trasazione del 1544 su' feudi di Casalvisco Malabotta Braidi Sperone e Santa Elia e sulle terre comuni; ed in parte confermò detta ingiunzione

dichiarando decaduti i singoli da' dritti querelati dagli attori su gli altri feudi del territorio: pronunziando poi sulla ingiunzione del comune di Montalbano, dichiarò indovute ai Gesuiti le prestazioni in essa enunciate, eccetto i censi e le decime sulle terre comuni possedute dai particolari, che conservò in favore de' detti Gesuiti.

Di tal sentenza appellarono costoro a 7 gennaro 1834; perchè il tribunale suppose che i dritti de' montalbanesi sui feudi di Malabotta Braidi Sperone e Santa Elia e sulle terre comuni erano fondati nella transazione del 1544, la quale parla del solo feudo di Casalvisco, e perchè all'incontro suppose sforniti di titolo i dritti della compagnia criticati da' montalbanesi, che nascevano da innumerevoli documenti da essa prodotti.

A 28 gennaro 1834 appellarono incidentemente della stessa sentenza il Sindaco ed il primo Eletto di Montalbano *nelle parti a loro contrarie*, che erano quelle in cui il tribunale avea da una mano limitato i dritti de' singoli a' soli feudi enunciati nella transazione del 1544, e dall'altra invece di dichiarare abusive indistintamente su tutto il territorio l'esazioni che si facevano indebitamente dai Gesuiti descritte nell'ingiunzione de' singoli, avea lasciato sussistere in favore di quelli le decime sulle terre comuni possedute da' particolari.

CAPITOLO XI.

Sunto de' documenti prodotti da' Gesuiti.

Nel corso del giudizio si produssaro da' Gesuiti il sudetto diploma del Re Martino del 1396; la suddetta transazione del 6 settembre 1544, la sudetta vendita dello stato di Montalbano de' 14 gennaro 1805, alcune concessioni enfiteutiche e prestazioni di consenso fatte dal barone di Montalbano, quasi tutte prima del 1700, e una sola nel 1802, come pure molte vendite gabelle e fide per ghiande erbe e stoppie di diversi feudi di quel territorio stipulate dal barone, tutte dopo il 1540, e tutte *more solito*, dippiù alcuni arrendamenti dello stato intiero di Montalbano con tutte le

sue terre e pertinenze ed assieme co' feudi di Mancina allora annessi allo stato sudetto ed in quegli affitti espressamente compresi, stipulati da esso barone a lunghi intervalli negli anni 1601 al 1693 e le vendite gabelle e fide di bestiame negli erbaggi e nelle ghiande fatte da detti arrendatarì *iuxta consuetudinem*; in alcuni dei quali contratti si legge di avere i sudetti affittuali dello stato attribuito ai gabelloti ed a fidatarì la facoltà di pascere nei comuni; produssero inoltre un solo affitto di terre seminative nella contrada di Santa Maria del primo ottobre 1795.

ARTICOLO XII.

Sunto de' documenti prodotti dal Comune.

All'opposto il Sindaco ed il primo Eletto di Montalbano produssero il dispaccio patrimoniale de' 29 dicembre 1518 rapportato di sopra, riguardante l'aggregazione alla baronia di parte delle terre comuni per concessione dell'università; la stessa transazione de' 6 settembre 1544 e la vendita de' 14 gennaro 1805 incautamente esibite dalla compagnia di Gesù; un dispaccio patrimoniale del mese di aprile del 1701, con cui stante i diritti di pascere e di raccogliere la metà della ghianda appartenenti come sopra a' cittadini di Montalbano, dritti che non poteano essere vulnerati per autorità propria del comune, fu dal tribunale del Patrimonio, atteso un urgentissimo bisogno di esso comune, derogato a' diritti sudetti dei singoli per alcuni anni, e quindi fu dispensato all' università di poter gabellare a terza persona il detto *ius pascendi et colligendi glandes* che spettava a' singoli in tutto quel territorio; produssero il corrispondente contratto di gabella de' menzionati dritti stipulato al primo luglio di detto anno 1801 per il corso di anni cinque e per la pensione di on7 208 all' anno; un altro dispaccio patrimoniale del 1799 con cui fu permesso all'università di concedere a censo enfiteutico una porzione delle sue terre comuni al sacerdote D. Mario Faranda, ed il contratto corrispondente del 30 agosto

1800; altre concessioni simili del 1810 del 1813 e del 1816; i riveli fatti nel 1811 tanto da parte della compagnia di Gesù quanto da parte del comune, distintamente riferiti di sopra; migliaia di atti, da cui si rileva di avere i singoli di Montalbano dal 1700 al 1814 (principio della lite) venduto permutato affittato pignorato ipotecato assegnato ed in altri modi trasferito le terre seminative ed altre esistenti in quel territorio, senza esprimersi in tutti questi atti che il barone esercitava de' dritti su quelle terre possedute dai particolari; anzi in molti si dice di essere franche e libere di qualunque peso tranne le solite angherie e perangherie — *francas et liberas, solummodo subiectas solitis angheriis et perangheriis*: produssero ancora varie compre ed ipoteche di dette terre stipolate dallo stesso barone coi singoli di Montalbano negli anni 1759 1790 e 1795 ed anche molte compre che in quest'ultimi anni cioè dal 1823 al 1828 ha fatto il procuratore de' Gesuiti da' montalbanesi di fondi da loro posseduti in quel territorio, franchi e liberi di qualunque sogezione, eccetto la fondiaria: produssero in fine parecchie fide di bestiame porcino, ossia vendite fatte dallo stesso procuratore dei Gesuiti dal 1815 al 1825 in favor de' cittadini della metà delle ristoppie di Malabotta *giusta il costume e secondo il prezzo consueto*, e delle ghiande di Casale e di Malabotta *more solito*, cioè di metà di dette ghiande, vendute sempre al prezzo invariabile di once trenta per ogni cento porci *giusta la consuetudine, e legge* (così sempre si dice) *di questo comune*, enunciandosi negli atti che *l' altra metà spettava a' singoli, per il diritto che godono di cogliere ghiande in tutti gli intieri boschi del territorio.*

CAPITOLO XIII.

Decisione impugnata.

La gran corte civile di Messina pronunziò la sua decisione nel giorno 16 novembre 1835, colla quale mettendo al nulla gli appelli, e ciò di cui era appello, dichiarò non angarici e perciò non colpiti

dal parlamento del 1812 i diritti de' singoli impugnati colla ingiunzione de' Gesuiti del 23 aprile 1814, ed all' incontro dichiarò angariche ed abolite dal parlamento le prestazioni in vantaggio di costoro impugnate da' singoli nella loro ingiunzione dello stesso giorno: eccettuò però e mantenne in favore de' Gesuiti le decime su' prodotti di tutte le terre comuni.

Di questa decisione, contro la quale avrebbero dovuto altamente querelarsi il Sindaco ed il primo Eletto di Montalbano per aver mantenuto l'indebito peso delle decime sulle terre comuni (e l'avrebbero fatto, se per un fato avverso non si fosse lasciata correre l' intima di essa decisione a lor nome senza alcuna protesta e riserba) di questa decisione che tanto favorì i Gesuiti mostrano essi andarne scontenti, e la denunziano alla vostra censura colla diceria di nove mezzi di annullamento, dei quali i primi cinque sono diretti a criticarla nella parte in cui conservò i dritti di singoli, e gli altri a censurarla nella parte in cui non conservò tutti i diritti che vogliono esercitare essi Gesuiti.

Or noi per procedere con precisione e con ordine metteremo in un fascio i primi cinque mezzi che si possono ridurre ad un solo, e così praticheremo per gli altri; e perchè dobbiamo necessariamente esser lunghi, divideremo ciascuna confutazione in tanti paragrafi, quanti l'ordine della materia richiede.

1°. 2°. 3°. 4°. e 5°. *mezzo del ricorso de' Gesuiti.*

Nel primo mezzo si allega la violazione delle sanzioni parlamentarie del 1812 per non essersi dichiarati aboliti gli usi civici dei singoli di Montalbano che andavano tra la classe degli angarici, perchè non derivavano da condominio da diritto di proprietà da convenzione o da giudicato.

Nel secondo mezzo si adduce la contravvenzione alla leg. 19 Dig. de probat. ed altre concordanti unite ad eccesso di potere, perchè a fronte del diploma del 1396 prodotto da' Gesuiti il quale comprendeva senza alcuna eccezione tutto lo stato di Montalbano, e

provava la loro esclusiva proprietà di quello, ed a fronte di tutti gl'innumerevoli atti prodotti dagli stessi Gesuiti e dimostranti l'esercizio di questa proprietà, si ritenne che in detto stato i singoli e l'università aveano de' dritti di dominio, senza che da parte di costoro si fosse provato in modo alcuno tale dominio.

Nel terzo mezzo si allega la violazione della leg. 9. Dig. de acquir. rer. domin. e delle leggi che consacrano la fede degli atti; e si ritorna all'eccesso di potere, per non essersi rispettato il titolo di acquisto prodotto da' Gesuiti, cioè l' originaria concessione del 1396 riguardante l'intiero stato di Montalbano, e per essersi all'incontro supposto che una porzione di detto stato, sol perchè nominato *comuni* si apparteneva all'università ed a' singoli, senza esserne da costoro prodotto il titolo corrispondente.

Nel quarto mezzo si reca avanti la trasgressione della l. ultima Dig. de probat. e dell'art. 1292 cod. p. 1 per aver la gran corte dato forza di ricognizione del dominio dell'università e de' singoli alla transazione del 1544 alla vendita fatta all'azienda gesuitica nel 1805 ed al rivelo de' Gesuiti stessi del 1811, senza che in tali atti si trovassero riportati i titoli originarii in favore del comune e dei suoi abitanti, ed anche al di là di ciò che potè essere riconosciuto dagli atti stessi; dove non si parla affatto di dominio dell'università e de' singoli di Montalbano.

Nel quinto mezzo si allega la violazione delle leggi 37 Dig. de legibus, delle leg. 134 e 114 de regul. jur. e delle L. 219 Dig. de verb. signif. per aver la gran corte contro il linguaggio de' tempi e de' luoghi attribuito alla parola *comuni* il significato di terre propie di una popolazione, quando le carte de' secoli trascorsi confermate dagli scrittori e da' dizionarî provano, non altro dinotar questa parola se non terre di uso promiscuo, nelle quali i singoli esercitano l'uso di pascere; *ager compascuus*.

Così pure la parola *affegare* (dicono i ricorrenti) per il linguaggio de' tempi e de' luoghi significava il chiudere una tenuta, il riserbarla esclusivamente all' uso del proprietario di esso, il permettersi a costui di custodirsela, rinunziando i singoli agli usi civici su

di quella, e non già infeudarla, come ritenne la Corte; supponendo che i territorii di Braide di Sperone Sant' Elia e Malabotta, perchè detti comuni, erano propri dell' università di Montalbano, e che avendo essa consentito d'*infegarsi*, ciò importa che li concedette in feudo al barone, e che le altre terre comuni non affegate rimasero nella di lei proprietà.

In somma e per dir tutto in una parola, in questi cinque mezzi i Gesuiti suppongono violata in varii modi la legge, per avere la Corte negato di essere nel loro dominio esclusivo tutto intiero lo stato e le terre di Montalbano, e per avere ritenuto che i dritti esercitati in esso da' singoli provengono da una ragion di proprietà, anzichè da un abuso.

Confutazione del 1°. 2°. 3°. 4°. *e* 5°. *mezzo del ricorso.*

§ 1

La gran corte non violò le leggi invocate in questi cinque mezzi, ma risolvette sole quistioni di fatto.

In primo luogo si osservi, che la Corte non fece onta alle disposizioni del parlamento del 1812, poichè non ritenne doversi mantenere i dritti de' singoli di Montalbano (che i Gesuiti chiamano usi civici) comunque fossero assolutamente angarici. Essa anzi rispettando ed eseguendo il decreto savissimo del parlamento, mentre aborrì dall'idea da quello detestata di conservar ciò che sapeva menomamente di angheria, ritenne nel fatto che gli usi civici dei singoli di Montalbano lungi di essere angarici erano provenienti da un dritto di proprietà, e perciò sacri e legittimi. Ora in tal concepimento la Corte non solo non offese il parlamento, ma non potè violare nessun' altra delle tante leggi che s' invocano; perchè non disse come si suppone, che un titolo di acquisto traslativo del dominio intiero in favore del barone non è abile a provare il dominio stesso; nè disse doversi ammettere ne' singoli una ragion di proprietà pro-

teggitrice de' loro usi civici, senza alcuna prova da parte loro; nemmeno disse che gli atti di ricognizione possono provare a dippiù di quello che si trova in essi riconosciuto; nè finalmente disse che le parole devono interpetrarsi contro il comune linguaggio dei luoghi e de' tempi; ma bensì la Corte facendo uso delle attribuzioni ad essa date dalla legge di apprezzare gli atti ed i fatti, che servir possono a dimostrare o a rischiarare i dritti delle parti, e mettendo in opera il suo legale criterio nel valutare questi atti e fatti (ciò che la legge a lei intieramente affida) giudicò che i Gesuiti *non aveano conchiuso la loro intenzione* di essere i domini esclusivi di tutto ciò che era nel territorio di Montalbano, compresovi ancora quello che per l'esercizio de' dritti contesi era goduto dal comune: che per l'opposto risultavano abbastanza provati i dritti di proprietà dell'università e dei singoli su quei feudi e su quelle terre; diritti che non fecero mai parte del feudo da cui vennero regolarmente esclusi, ed a' legitimi possessori riserbati, perchè il comune li avea e li godea prima della sua infeudazione; dritti riconosciuti nella transazione del 1544, nella vendita del 1805 e nel rivelo del 1811, diritti da cui derivavano gli usi civici controversi, che stavano come una riserva del di coloro primitivo dominio delle terre di Montalbano, che prima erano state comuni per gli abitanti tutti di esso, poi per loro concessione furono in parte infeudate in favore del barone, come risultava dagli atti sudetti e da tanti altri esaminati e ponderati dalla Corte.

Nell' emettere il quale giudizio ed in tutte le circostanze di esso, ella non risolvè alcuna quistione di diritto, ma quistioni mere di fatto; e perciò non violò alcuna legge, e perciò cadono i cinque mezzi di annullamento esposti di sopra.

§ 2

Altronde la gran corte giudicò rettamente. Analisi a questo proposito delle sue considerazioni, che si dimostrano in primo luogo vere per il fatto ivi ritenuto della preesistenza dell'abitato di Montalbano all'infeudazione.

Ma per sovrabbondanza di difesa e per un omaggio dovuto alla verità ed alla giustizia di questa parte della decisione della gran corte di Messina, non riuscirà discaro alla corte suprema, che le si facesse conoscere la rettitudine dei pensamenti di quei giudici intorno alla conservazione di tutti i dritti de' singoli (sebbene in seguito nel mantenere la più pesante delle indebite prestazioni in favor de' Gesuiti, avessero eglino traviato di troppo in danno de' singoli stessi).

Il sistema delle diffuse considerazioni della Corte decidente che combattono l'ingiunzione de' contrarî tendente all' impossibile scopo di far dichiarare angarici i diritti di proprietà de' montalbanesi, da coloro chiamati usi civici, è il seguente:

1°. Che la popolazione di Montalbano preesistette alla infeudazione di quello stato, e dovette quindi avere un patrimonio comune e comunale suo proprio.

2°. Che il diploma del 1396 comunque ampio eccettua dalla concessione fatta al barone Tommaso Romano i dritti de' precedenti possessori, e quindi non esclude ma conferma l'idea della preesistenza di una proprietà negli abitanti di Montalbano.

3°. Che parte di questo patrimonio comune dell'università fu per di lei largizione infeudato a pro del barone.

4°. Che su tutte le terre infeudate l' università conservossi i diritti di proprietà che tuttora esercita.

5°. Che in conferma di ciò i Gesuiti non pagarono, nè comprarono nel 1805 dal barone i dritti sudetti spettanti a' singoli, ma ciò solamente che colla infeudazione si era trasferito nel barone, e questo solo rivelarono nel 1811; in guisachè il loro titolo stesso ritenne come proprietà del comune i dritti ora contrastati.

Niuno negherà che tali considerazioni giustificate nel fatto offrono una prova di cui non può bramarsi migliore, che gli usi civici dei singoli di Montalbano a torto impugnati dai Gesuiti non potevano dichiararsi angarici, poichè provenivano da un diritto sacro di proprietà.

Or che le considerazioni della Corte siano appoggiate a fatti veri ed inconcussi, si dimostra dall' osservare, che la fondazione del comune di Montalbano prima della sua infeudazione è testimoniata irrefragabilmente dall'istoria riferita di sopra, e (quel che è più) è autenticata dallo stesso diploma del 1396 affermante che Montalbano nella sua origine fu del demanio — *olim antiquo tempore fuit de demanio* — ed indicante Montalbano colle parole — *Castrum et terram Montis Albani*; cioè con parole tali con cui allora si dinotavano tutti i comuni popolati di qualunque grandezza, che non erano capo di un regno, o che non aveano la residenza d' un vescovo. Così il Valesio nella sua prefazione alle notizie sulla Gallia (pag. 18) « veteres nostri sola capita gentium urbes aut oppida, » nec non civitates, interdum etiam municipia vocitarunt: *caeteras* » *urbes eis subjectas castrorum* vel castellorum appellatione desi- » gnarunt » Ed il Dufresne (v. castrum) » Castra vocabant scripto- » res medii aevi urbes quae civitatis idest *episcopatus* jus non habe- » bant ».

Ed a questo proposito è celebre il capitolo secondo dello stesso re Martino emanato nel 1398, nel quale descrivendosi tutti i comuni del regno che erano soggetti al regio demanio, si vedono decorati del titolo di città le sole Palermo, Messina, Catania, Cefalù, Girgenti, Mazzara, Patti e Siracusa, (dove risiedeva un vescovo): tutti gli altri comuni benchè demaniali sono indicati col nome di *terra et castrum* al pari di Montalbano; e così Trapani, così Castrogiovanni, così Acireale, così Taormina, Licata, Lentini, Milazzo, Marsala, Nicosia, Noto, Sciacca e tutte le altre principali università del regno.

Capitul. Regn. tom. 1, pag. 132.

§ 3

Conseguenze legali del suddetto fatto; preesistenza de' dritti dell'università a quelli del Barone.

Posta dunque per fermissima la preesistenza dell'abitato di Montalbano all' infeudazione, seguita necessariamente la certezza della preesistenza di un patrimonio comune dell'università e de' singoli di essa alla concessione dello stato fatta nel 1396 a Tommaso Romano.

Imperocchè è vero santissimo di diritto pubblico e naturale, che tutte le terre vicine ad una nuova popolazione, le quali nel momento della fondazione di essa non appartengono a' particolari, vengono a costituire un dominio comune della popolazione stessa per i suoi bisogni della vita domestica agraria e civile. Oltrechè la fausta circostanza che Montalbano nei tempi vetusti conservossi non solo in potere dei nostri sovrani, ma costoro sovente colà riducevansi, ed ivi la loro abitazione ponevano, ovvero diede titolo a principi di regio sangue (liberali per loro natura) persuade abbastanza chiunque, che dovette quella popolazione conseguire rilevanti beneficî da sì augusti padroni, che di una predilezione invidiabile la degnavano. Laonde è da tenersi per indubitato che le genti di Montalbano sia per dritto proprio di originaria occupazione contemporanea alla loro fondazione, sia per la necessità o l'occasione che ebbero di acquistar de' dritti e de' vantaggi territoriali a misura che andavano accrescendosi; sia ancora per le donazioni che dovettero infallibilmente ottenere dal principe autore dell'abitato, o per quelle concessioni che vennero a loro largendo i posteriori monarchi e dominatori ivi non di rado soggiornanti, e precisamente il re Federico che così frequentemente fra loro dimorava, sia finalmente per il diritto invulnerabile della prescrizione, che tutto convalida e sostiene, prescrizione legittimamente acquistata col pacifico e non interrotto ed immemorabile godimento anteriore a qualunque infeudazione, aveano ab an-

tico un territorio proprio, esercitavano in esso assai prima del diploma del 1396 tutti i dritti acconci alla loro comoda sussistenza, ed aveano a tale oggetto beni comunali, ed una possessione legittima e comune.

§ 4

Questa verità è confermata dal diploma del 1396, *dal dispaccio patrimoniale del* 1518, *e principalmente dalla transazione del* 1544.

Le quali cose restano benissimo confermate dal diploma suddetto del 1396, che fa chiaramente concepire di avere i principi predecessori di Martino conceduto agli abitatori di Montalbano varî diritti possessioni e beni nel territorio di esso, che non furono, come non poteano essere, compresi nella concessione dello stato fatta a Tommaso Romano, anzi restarono esclusi, mercè la clausola salutare conservatrice de' dritti de' precedenti possessori, che Martino espressamente ordinò dover rimanere intatti ed illesi: restano parimenti le cose sudette confermate dal dispaccio patrimoniale del 29 dicembre 1518 accennato di sopra, il quale fa comprendere, che l'università di Montalbano quantunque in quella epoca soggetta già ad un barone, conservava dei beni suoi proprî, che alienava in favor del barone stesso, a vantaggio di cui essa università consentiva d'infeudarsi porzione delle sue terre comuni: e principalmente le esposte cose restano mirabilmente suggellate dalla transazione del 6 settembre 1544 distintamente e fedelmente rapportata di sopra; la quale serve a provare ad un tempo, che v'era una proprietà primitiva del comune che restò poscia infeudata in parte in favor del barone; in parte restò in potere del comune istesso; e che su quella stessa porzione infeudata non furono ceduti, ma anzi espressamente mantenuti i dritti, o come si vuol dire, gli usi civici or malamente contesi.

In effetto dalla sudetta transazione si cavano con tutta lucidezza le seguenti verità decisive assolutamente nella causa:

1° Che l'università di Montalbano avea terre esclusivamente proprie di lei e non del barone, chiamate *comuni*, fra cui annoveravansi Braidi Sant'Elia Sperone e Malabotta.

2° Che l'università stessa consentì che tali terre s'infeudassero dal barone, e che si *tenessero e possedessero da lui* e da' suoi successori, e la università stessa *ne trasferì nel barone la possessione* che presso lei risiedeva, e che il barone non avea perchè non erano sue.

3° Che a ciò consentendo l'università, non pregiudicossi nell'esclusiva ed assoluta proprietà delle altre terre rimaste *comuni*, anzi le indicò espressamente per limitare e circoscrivere la concessione fatta al barone delle terre di Malabotta.

4° Che su tutte le terre infeudate in pro del barone nel territorio di Montalbano rimase salvo alla università ed a' singoli il diritto di legnare, di far pascere franchi di fida gli animali aratori e da lavoro, ed una vacca di pastura per ogni proprietario di due buoi, assieme a tante altre esenzioni e prerogative in favor de' singoli per l'altro loro bestiame pascolante, ed in generale di far pascere al detto loro bestiame il resto della erba che doveva a loro necessariamente esser venduta; il diritto di raccogliere ghiande e scuoterle dagli alberi, e di far pascere a' loro neri la ghianda rimasta al barone che doveva pure ad essi vendersi con preferenza; il dritto di occupar tutte le terre per seminarle col peso solo ed unico della decima, senza potere in ciò esser turbati dal barone che non potea accrescere la decima, nè coltivar le terre per conto proprio, nè darle ad altri, e molto meno a forestieri. Unitamente a queste rimasero salve alla università ed a' singoli molte altre ragioni e giurisdizioni di borgesato, e quindi restò fermo che il barone, oltre la decima, non potea trarre emolumento dai feudi, se non di porzione delle ghiande e della erba, che come si è detto dovea anche riserbare pei cittadini.

5° Che l'esercizio di tali dritti si porta in quell'atto del 1544 come la continuazione inveterata di un originario e vecchio e costante sistema di possedere.

6° Che il godimento dei dritti suddetti si stabilì ivi, è vero, per il feudo di Casalvisco su cui cadeva la controversia; ma come ad una norma e misura di essi dritti, e della latitudine e del modo in

cui doveano praticamente godersi, si rimisero le parti allo esercizio de' dritti medesimi e di tutt'altri non espressi nell'atto, che si facea dai singoli in tutti i feudi del territorio di Montalbano; in guisa che non vi sarebbe stata convenzione veramente utile e produttiva di tutti gli effetti che ebbero in mente i contraenti per il feudo di Casalvisco, se non si fossero riconosciuti dal barone, come veri e legittimi i diritti de' singoli su tutte le altre terre infeudate in di lui favore nel territorio di Montalbano; perocchè quei dritti stavano come il relato, e la convenzione del 1544 remissiva ad essi come il referente, il quale per legge piglia tutta la sua forza dal relato.

7° Che anzi la transazione riguardante Casalvisco prova apertamente, che se vi fu quistione di spoglio prodotta dalla università di Montalbano per detto feudo, nessuna quistione era, nè fu, nè potea esservi per gli altri feudi; perchè per questi il possesso dei menzionati dritti nell'università e nei singoli si ritenne come certo ed incontrastabile; in guisa tale che agli occhi del giureconsulto l'atto del 1544 dimostra in modo assai migliore di quello che lo provi per Casalvisco la legittimità de' dritti de' singoli pegli altri feudi, pe' quali il loro possesso era assolutamente pacifico ed affatto non contraddetto.

§ 5

La vendita del 1805 che è il titolo stesso de' Gesuiti prova, che non furono da essi acquistati i diritti dell'università e de' singoli sul territorio di Montalbano.

Arroge a tutto ciò, che la pacifica chiara e non controversa spettanza dei dritti dell'università e dei singoli, derivanti come si è veduto dal loro primitivo dominio sulle terre infeudate, non solo è così apertamente riconosciuta nella sudetta transazione del 1544, ma lo è viemeglio ancora nella vendita dello stato fatta nel 1805 dai ministri delegati per conto di Cattolica all'azienda gesuitica. E di vero avete appreso sufficientemente di sopra ciò che risulta dalle relazioni date per ordine de' prefati ministri da' periti Cusumano e Speranza,

riportate in quella del razionale Cavaleri, la quale precedette e servì di base alla vendita ed è trascritta puntualmente nel contratto.

Essa descrivendo parte a parte l'intiero stato che dovea alienarsi, prova invincibilmente non essersi nell'alienazione compreso ciò che non poteva essere venduto, perchè non era proprio del barone. Essa relazione ed il contratto di vendita correlativo alla medesima provano invincibilmente, non essere stato il principe di Cattolica assoluto proprietario dei feudi del territorio di Montalbano (molto meno poi delle terre rimaste *comuni*, spettanti esclusivamente alla università ed ai singoli) ma che oltre un giardino e un orto che gli apparteneano, godeva solamente su quei feudi alcuni diritti dichiarati di sopra, cioè la decima sui prodotti de' seminati, e la fida del bestiame con varie limitazioni su' pascoli, e la metà della ghianda su' boschi. Perciò questi soli e non altri dritti furono valutati da tutti i periti: perciò non fu da loro attribuito prezzo alle terre ed a' feudi (ciò che sarebbe stato essenziale a praticarsi, se l'intiera ed assoluta proprietà dello stato di Montalbano spettava al barone, e l'intiera ed assoluta proprietà dovea trasferirsi nell'azienda gesuitica) e moltomeno fu da' periti attribuito prezzo alle terre comuni proprie unicamente de' montalbanesi.

§ 6

Vengono in conferma i riveli fatti da' Gesuiti e dal comune di Montalbano nel 1811.

Ed in corrispondenza di ciò i Gesuiti facendo nel 1811 il loro rivelo dello stato di Montalbano, non rivelarono terre nè affittanze di terre; ma solamente la metà della ghianda e la fida sull'erba, modificata e limitata dagli usi del borgesato, e solo aggiunsero che esigevano le decime sui prodotti delle terre possedute da' particolari, che è quanto a dire riconobbero chiaramente e ripetutamente i dritti di dominio e di condominio dei cittadini di Montalbano, che la gran corte conservò.

All'incontro l'università e i cittadini sudetti consci de' loro dritti compresero nel loro rivelo la metà dei boschi, la metà della ghianda, ed il dritto illimitato di legnare in quelli, il diritto di arare e seminare in tutti i feudi a lor piacere, e il diritto di pascere negli stessi sogetto ad una tenue fida per gli animali da pastura, e nulla per quelli da lavoro, nulla in alcuni casi per le vacche, nulla per il pascolo negli intermezzi de' seminati ec. ec. ec; e quel che è più rivelarono la proprietà delle terre comuni da loro esclusivamente possedute, e su cui esercitavano ora il diritto illimitato di pascere, ora quello di seminare, non sogetti ad alcun peso.

§ 7.

Corollario in favor del comune delle cose anzidette rettamente considerate dalla Corte decidente.

Queste ed altre cose sodissime e verissime mossero, e doveano muovere potentemente la gran corte di Messina a rigettare la temeraria ingiunzione de' Gesuiti.

Or dopo esami così accurati, dopo argomenti di tale e di tanta forza, dopo il valutamento di fatti e di documenti così importanti e così irrefragabili, che mostravano il torto manifesto dell'ingiunzione sudetta, contrariata e distrutta da' titoli stessi de' Gesuiti, e che chiarivano sino all'evidenza la santità de' dritti degli abitatori di Montalbano, come mai si può affermare da senno, che la gran corte di Messina abbia offeso le leggi invocate ne' primi cinque mezzi del ricorso, per aver giudicato « che i diritti e le facoltà godute dal comune e da' suoi incoli sull'intiero territorio di Montalbano malamente impugnate da' Gesuiti non poteansi caratterizzare ai termini delle sanzioni parlamentarie del 1812 come mere costumanze precarie o angariche, introdotte dall'abuso de' vassalli e dalla tolleranza de' Baroni, ma all' incontro andavan rivestite di tutti i caratteri di pertinenze legittime derivanti dal dominio primordiale dell'università, riserbato e sostenuto da' titoli e da più ricognizioni uniformi? ».

§ 8.

Altro motivo decisorio della Corte legalissimo: La transazione del 1544 dee caratterizzarsi qual convenzion corrispettiva tra il barone ed il comune per la recognizione e perpetua conservazione de' diritti dell'università e de' singoli sopra tutto il territorio.

Alla perfine si fa osservare alla corte suprema che sotto un altro legalissimo aspetto, considerato pure dalla gran corte di Messina, doveansi assolutamente conservare i diritti della comunità di Montalbano; e questo era, perchè oltre di provenire essi da ragion sacra di proprietà, come si è conosciuto, doveano ritenersi ancora fondati sù d'una convenzione correspettiva tra il barone ed il comune, convenzione mantenuta e garentita dal parlamento del 1812.

La quale convenzione correspettiva risiedeva, chi bene e sottilmente guardi, nella stessa transazione del 1544, dove l'università per salvarsi da' tristi effetti di uno spoglio sofferto, cesse dal suo canto al barone le terre comuni di Malabotta per infeudarsele, ed il barone dal lato suo obbligossi di far godere a' singoli per ogni tempo futuro sul feudo di Casalvisco tutti quei dritti, per essi e pel loro bestiame, di cui erano stati ingiustamente spogliati, e nella stessa ed identica misura di quelli che godevano in tutti gli altri feudi del territorio di Montalbano, ai quali si ebbe piena ed intera relazione.

Se non può negarsi che i dritti su Casalvisco furono indicati, per dare ad essi la più grande estensione, rimessivamente a quelli esistenti sugli altri feudi di Montalbano; se non può negarsi la massima di legge, che tanto può trovarsi nel referente quanto vi è nel relato, ne siegue necessariamente, che fingendo per poco (come pretendono i Gesuiti) di non essere stati veri e legittimi i dritti de' nativi di Montalbano su tutti i feudi del territorio, che si stabilirono come norma di quelli su Casalvisco; la pattuizione del 1544 in favore de' singoli riguardante quest'ultimo feudo non avrebbe potuto avere tutta la sua efficacia consentita dal barone, ed intuitivamente alla

quale fu a lui ceduto dalla università il tenimento ragguardevole di Malabotta ; o a meglio dire quel patto di dovere i cittadini fruire sul feudo di Casalvisco di que' medesimi diritti che aveano in tutta la baronia non avrebbe potuto avere alcuna legale esecuzione.

Imperciocchè nella strana ipotesi in cui discorriamo d'essere stati non veri ma immaginarî i dritti de' singoli sugli altri feudi del territorio di Montalbano, mancando i termini di rapporto tra quelli e fra i dritti su Casalvisco , ossia mancando l' estremo di paragone con cui avrebbero dovuto misurarsi questi ultimi diritti, e così divenuta fatua ed efimera l'assimilazione di essi a quelli sul resto della baronia, e così mancato assieme col relato il referente, non avrebbero i singoli in realtà conseguito sul mentovato feudo di Casalvisco tutti i dritti che erano stati loro promessi dal barone, e che erano stati da loro (per amor di pace, e per redimere la vessazione di potenti signori) pagati a caro prezzo colla cessione delle terre comuni di Malabotta; ciò che fece rettamente dire alla Corte decidente, che in tale ipotesi la convenzione del 1544 conchiusa con ogni celebrità sarebbe stata in sostanza una *dolosa circonvenzione del feudatario verso i vassalli*, ed il tenimento di Malabotta rilasciato da quest'ultimi al primo sarebbe *stato scroccato con dolosa e sfrontata insidia.*

Ad evitare tante iniquitá e tanti assurdi chiunque leggerà da giurisperito la transazione del 1544 , osservando che ivi si vollero mantenere i diritti dei cittadini su Casalvisco rimessivamente (per averli nella massima latitudine) a quelli de' singoli stessi su tutto il resto del territorio; e però considerando che tal convenzione relativa a Casalvisco non avrebbe potuto pienamente e veramente essere proficua a' singoli e perpetuamente eseguirsi in loro favore , se non nella fermezza di tutti i sudetti di loro dritti ivi messi ad esempio ed a modello di quelli sul mentovato Casalvisco, e per mantenere i quali in tutta la loro pattuita ampiezza il barone ebbe in premio la cessione delle terre comuni di Malabotta, chiunque dico leggerà da giurisperito la transazione del 1544, non potrà non ritenere, per ordine logico d'idee e d'intelletto, virtualmente racchiuso nella stessa transazione il consentimento delle parti, la loro piena approvazione

ed un'implicita convenzione, di rispettarsi per sempre e riguardarsi come legittimi ed incontrastabili i diritti de' singoli di Montalbano in tutti i feudi del territorio, diritti che doveano essere il tipo perenne degli usi civici perennemente durabili sul feudo di Casalvisco.

Per le quali tutte cose ottimamente conchiuse la gran corte di Messina che la transazione del 1544 costituiva anche da se stessa un titolo fermo ed inoppugnabile per possedersi dal comune e dai suoi abitatori, e continuarsi a possedere legittimamente sulla intiera baronia di Montalbano i diritti ingiustamente contesi da' Gesuiti.

§ 9

Applicazione de' paragrafi precedenti alla confutazione distinta di ciascuno de' primi quattro mezzi del ricorso.

Dopo quanto abbiamo avuto la fortuna di esporre, basteranno poche cose per riassumere l' insussistenza de' primi cinque mezzi del ricorso.

Non sussiste il primo, perchè essendo gli usi civici dei singoli di Montalbano provenienti da diritto di proprietà rispettato e riconosciuto reiteratamente e rassodato da una solenne convenzione, non furono violate ma anzi eseguite le sanzioni del parlamento del 1812, nell' essersi conservati quegli usi civici inviolabili per loro natura.

Non regge il secondo, perchè essendosi a dovizia provati i diritti di proprietà dei singoli da cui derivano i loro usi civici, non fu violata ma osservata la L. 19 dig. de probat. e le altre concordanti nel rendere omaggio a quei diritti.

Non vale il terzo mezzo perchè non essendo stato il diploma del 1396 compreensivo delle ragioni di dominio e di possessione legittima preesistenti in favore degli abitanti di Montalbano, ma allo incontro avendo riservato ed eccettuato tali ragioni, non potea far fede che tuttociò che era nel territorio di Montalbano, compresovi anche quello che precedentemente si godeva dai montalbanesi, passò

nel dominio intiero del barone, e quindi la gran corte, che negò tanta mal pretesa forza alla concessione del 1396, non violò le leggi che consacrano la fede degli atti.

Moltomeno violò queste leggi, per aver ritenuto che non potevano far prova del dominio esclusivo del barone di tutto lo stato e territorio di Montalbano, di un dominio tale cioè che avesse anche escluso e respinto i diritti ivi esercitati da quei cittadini, o che abbracciato avesse ancora la proprietà delle terre comuni a loro spettanti, la serie vantata degli innumerevoli atti prodotti da' Gesuiti, come ciò più distintamente conoscerassi nella confutazione che faremo degl'altri mezzi del ricorso, dove tornano i ricorrenti a menar rumore per quella congerie di loro documenti che suppongono disprezzata dalla gran corte di Messina.

Non vale il quarto mezzo perchè non è sempre necessaria per legge la esibizione del titolo primordiale di acquisto per dimostrare un diritto di proprietà che in molti casi si può legalmente provare (come nella specie provossi) in altri modi, e perchè per disposizione espressa di legge e dell' articolo 1291 del codice civile, uniforme alla giurisprudenza, il titolo primordiale non deve essere riportato specificamente negli atti di ricognizione, quando questi atti sono reiterati ed avvalorati dal possesso, ed uno di essi è di data antica.

Laonde la gran corte di Messina che trovò riconosciuti i dritti di dominio dei cittadini di Montalbano col dispaccio patrimoniale del 1518 ed i contratti correlativi stipulati tra i singoli ed il barone; colla transazione del 1544; colla vendita del 1805; col rivelo de' Gesuiti del 1811; e con tanti altri atti, la gran corte di Messina che attribuì il valore che meritavano a queste moltiplicate recognizioni vetustissime antiche e recenti, corroborate dal costante e secolare possesso de' singoli de' dritti di cui si tratta; la gran corte, la quale per altro non ritenne (come s'immagina in contrario) più di quello che fù in detti atti riconosciuto (giusta le cose chiarite abbastanza di sopra) non violò la L. ultim. Dig. de probat. e l' articolo 1292 del codice civile, per non avere obbligato i rappresentanti del comune ad esibire il titolo primordiale; ma anzi adempì

puntualmente al disposto dello articolo 1291 di esso codice, ed alla giurisprudenza uniforme.

§ 10

Si confuta particolarmente il quinto mezzo.

La retta intelligenza delle parole terre comuni ed affegare *(cioè terre proprie della popolazione di Montalbano e per di lei consenso infeudate) risultava dagli atti senza il bisogno di* consultare la consuetudine de' tempi ed i dizionarì.

Finalmente non regge il quinto mezzo, perchè non doveasi consultare la supposta consuetudine de' tempi e de' luoghi, per apprendere il vero senso delle parole *terre comuni ed affegare*, e per persuadersi la Corte decidente, che nel nostro caso le terre comuni erano proprie della popolazione, e che per consenso di essa furono in parte concedute al barone per infeudarsele. Imperocchè ciò sorgeva letteralmente dal dispaccio patrimoniale del 1518, in virtù del quale una porzione delle terre comuni chiamate di Braidi furono per espressa cessione fattane dall' università *aggregate* alla di colui baronia; d'onde si manifesta che prima non appartenevano ad essa baronia ma al comune, il quale poi le cedette al barone e ne consentì l'infeudazione.

Questa stessa verità risultava a cifre ancor più evidenti dalla transazione del 1544, in cui *infegare* è scritto per significare non già il chiudere il sottrarre all'uso promiscuo del pascolo le terre comuni proprie del barone (come si assume nel ricorso) ma per significare bensì *l'infeudare* propriamente detto, ossia il concedere come in feudo, il trasferire in somma al barone le terre comuni non suema della popolazione per convertirle in suo feudo, previe le solennità e le necessarie licenze.

Di fatto si legge ripetute volte in quell' atto del 1544 *concessio et infeudatio del territorio integro di Malabotta, territorium Malabottae non sit ulterius comune; sit tamquam feudum suum; sicchè*

lo possa tenere usufruttuare e possedere, trasferendone a detto barone la possessione; con fargliene altro contratto con tutte le solennità nomine universitatis; e simili altre clausale, che rendono impossibile il pensare altrimenti, se non che le terre comuni di Malabotta furono anticamente proprie dell'università, che le cedette al barone per infeudarle ed aggregarle al suo. Che se alcuno chiederà, perchè non leggonsi nell'atto clausole di donazione propriamente detta, clausole espresse e pregnanti di traslazione di dominio accompagnate da tutte le solite formole notarili, è pronto il rispondere che l'università non volle ciò fare, perchè non volle realmente spogliarsi di tutti ed intieri i dritti di proprietà sulle terre comuni di Malabotta, ma cederle solo al barone per infeudarsele, come gli avea antecedentemente conceduto le terre di Braidi di sant' Elia, e dello Sperone, per conseguirne cioè tutti i vantaggi che ricavava da questi feudi colla esazione delle decime, colla fida degli animali da pastura e colla metà della ghianda, senza però derogarsi a tutti i dritti originarî di proprietà de' cittadini, ma conservandosene una porzione, per occupare e seminar le terre, raccogliere ghianda, immettere il bestiame ne' feudi ec. ed anzi col patto espresso che le terre di Malabotta doveano ritornar comuni, se il barone non osservava i patti contenuti in quella transazione; ed essendo in fine rimaste le altre terre comuni nel dominio assoluto, come per lo innanzi, della popolazione di Montalbano.

E questo dominio apparisce vieppiù manifesto dall'atto stesso del 1544, osservando che l'università fù così zelante di esso, che mentre diede Malabotta, custodì gelosamente i confini delle terre comuni a lei rimaste, avendo circoscritto il territorio di Malabotta ceduto al barone colla *finaita* della *pietra fittagna*, e del piede del rovere, e *colla finaita della pillera*, per separar così Malabotta *da li comuni di Muntalbanu*, cioè dalle terre comuni rimaste all'università dopo quella cessione. La quale circoscrizione di limiti è indizio apertissimo, che non tutte le terre esistenti in Montalbano appartenevano e furono dalla popolazione cedute al barone, ma che ne spettavano e ne rimaneano alla università sotto il nome di *comuni*, confinanti

colle terre che per consenso dell'università stessa eransi infeudate in prò del barone, e determinate con esatta precisione de' segni divisorî, per impedire le troppo facili usurpazioni signorili.

E di queste terre comuni rimaste all'università, essa come si è raccontato di sopra fu autorizzata da un dispaccio patrimoniale del 1799 a concederne porzione ad enfiteusi, come praticò nel 1800 e negli anni posteriori: di queste terre comuni i singoli ne hanno posseduto e ne posseggono tuttavia altre considerevoli porzioni esenti da qualunque peso ed ingerenza baronale con dominio integro, e ne hanno disposto e ne dispongono con infinità di atti cennati di sopra, dimostranti in tutti i modi il libero esercizio della loro proprietà, anche a fronte del barone, che ha sovente contratto con loro, e ne ha riconosciuto in essi la proprietà piena ed assoluta.

Le quali cose ribadiscono sempre meglio che tutte le terre comuni di cui si tratta erano proprie in origine della popolazione di Montalbano che consentì al barone d'infeudarne una parte, e che proprie esclusivamente di essa popolazione sono quelle che rimasero comuni dopo l'ultima infeudazione di Malabotta.

È poi frivola l'obbiezione contraria, che non poteva cioè l'università di Montalbano concedere al barone le terre comuni in feudo, giacchè l'infeudare è solamente un diritto della potestà sovrana, d'onde si vuol trarre che quelle terre comuni non appartenevano realmente ad essa università. Oltrechè questa illazione non sarebbe conseguente nè logica, è troppo chiaro che il comune di Montalbano altro non fece se non concedere la cosa sua per potersi infeudare dal barone, e non si arrogò il diritto di concedere l'infeudazione, che era del principe; anzi nell'atto si previde espressamente, che dovea il barone adibire *tutte la cautele e solennità necessarie per la validità dello infeudamento* (come egli stesso avea nel 1518 praticato per le terre di Braidi mercè il dispaccio patrimoniale de' 29 dicembre di quell'anno tante volte nominato di sopra).

Adunque non potendo menomamente dubitarsi nel caso attuale del senso che doveano avere le parole *terre comuni ed infegare*, cioè terre proprie della popolazione di Montalbano, e per di lei consenso

infeudate, ripetiamo che è inutile ricorrere al linguaggio dei tempi e de' luoghi, agli insegnamenti de' grammatici, ed a' dizionarî.

§ 11

Altronde l' uso del medio evo e tutti gli scrittori confermano quell'interpetrazione adottata dalla Corte decidente.

Ma è poi vero, fatta anche precisione del nostro caso, che l'uso del medio evo, l'uso di Sicilia in quella età arrivato fino ai secoli posteriori, attribuiva alle menzionate parole il preteso significato, e che questo vien conservato dagli scrittori?

Per la parola *infegare* la faccenda va certamente all'opposto, non trovandosi in nessun libro vestigio, che essa una volta dinotò *chiudere*, che una volta dinotò altro se non *infeudare*. Nel Dufresne così diligente raccoglitore di tutta la barbara latinità troviamo i sinonimi di *feudum* cioè *fevum feum feus fivum*, tra i quali sinonimi egli pone ancora il nostro *fegum* coll'esatta avvertenza — *vox apud siculos adhuc notissima*; troviamo similmente tutti i sinonimi *d'infeodare*, cioè *infeare*, *feare*, *fefare*, *feodare*, *feodicare*, ed a tutti è dato il senso identico di infeudare cioè *in feudum conferre*, *terram vel praedium in feudum concedere*; nè sappiamo comprendere come mai si pretende attribuire una significanza diversa alla voce barbaro-sicula *infegare* di ugualissimo conio.

Per quanto poi riguarda la parola *comuni* Aggeno Urbico nelle sue controversie su' campi ci palesa il senso che ha in Italia quel vocabolo. Egli scrive che tutte quelle terre, le quali nelle conquiste degli altrui paesi si distribuivano ai vincitori soldati (come ammaestra la storia) passavano nel di loro dominio particolare. Le altre terre però che non ripartivansi fra' militi restavano a comune utilità degli abitatori del luogo, e queste in Italia erano chiamate comuni « *relicta sunt multa loca quae veteranis data non sunt. Haec in Etruria comunalia appellantur.*

In tal significato è adoperata la parola *comuni* nelle antiche carte

di Enrico III e di Guglielmo Patrizio che riferisce il Dufresne alla parola *comunia. Omnimodam* (terram) *comunem inter gentem meam.*

Che se anche vorrassi seguire la definizione di Frontino e di Festo della parola *comuni*, costoro dicono significar quella parola un campo riserbato a vantaggio di tutti gli abitatori vicini per pascervi i loro animali, ma non dicono che la proprietà di quel campo appartiene ad altri, e che gl'incoli del luogo esercitano l'uso di pascere nelle terre altrui (come si vuol sostenere nel ricorso), anzi scrivono in modo da far chiaramente comprendere che la proprietà della terra destinata al pascolo, la proprietà del pascolo stesso, è di quei che lo godono.

Così il Frontino de limitib. agror. mette come fra loro sinonimi *comunia, compascua, pascuorum proprietas.* E Festo chiama *comunia — compascuus ager relictus ad pascendum comuniter vicinis* (Dufresne ubi supra) Notate quel *relictus ad pascendum vicinis*, dimostrante che il fondo comune è intieramente ed esclusivamente riserbato a' vicini per uso di pascere, ciò che anche meglio viene espresso dal *pascuorum proprietas* di Frontino, che rende lucidissimo essere gl'incoli di un paese non usuarî precarî e per tolleranza altrui, ma veri proprietarî del pascolo delle terre comuni, ossia veri proprietarî delle terre comuni destinate al pascolo dei loro bestiami.

Nella causa attuale la gran corte di Messina diede alle terre *comuni* di Montalbano un significato anche più ristretto di quello registrato da quest'ultimi scrittori, poichè mentre le riguardò giustamente come una *pertinenza patrimoniale* dell'università sulla scorta degli atti citati di sopra, e specialmente dei sopradetti documenti del 1518 e del 1544 e della retta intelligenza dei medesimi, mentre lasciò quindi giustissimamente a profitto esclusivo dei cittadini di Montalbano il pascolo di quelle terre comuni, conservò nel tempo stesso nel barone il dritto delle decime su' seminati di esse terre. Di ciò devono altamente querelarsi i montalbanesi, e non già i Gesuiti, nell'interesse dei quali le terre comuni furono in sostanza ritenute dalla gran corte, come un campo lasciato al solo pascolo franco degli abitatori del luogo (nel che si accordano tutti i filo-

logi ed i dizionari) e coll'aggiunta a dippiù del peso delle decime se si vorranno seminare.

Adunque la gran corte di Messima così giudicando non violò nell'interesse de' ricorrenti alcuna legge.

Distrutti già pienamente i primi cinque mezzi del ricorso, che racchiudono le lagnanze de' Gesuiti per essersi conservati i diritti dei singoli, passiamo alla confutazione degli altri seguenti, che portano le di coloro querimonie per essersi dichiarate angariche alcune delle prestazioni da essi sostenute e giustamente impugnate dal comune di Montalbano.

6° 7° *ed* 8° *mezzo del ricorso de' Gesuiti.*

Nel sesto mezzo si allega la falsa applicazione e la violazione della legge del parlamento del 1812 relativa all'abolizione delle angherie, perchè non aveano questo carattere le prestazioni in favor dei Gesuiti le quali anzi derivavano dal loro dominio; mentre il *paraspolo* è una prestazione territoriale dovuta al proprietario dello stato in aumento di decima in proporzione delle terre che si seminano: il grano uno per ogni pecora o capra che pascola nelle terre comuni è similmente attaccato al diritto di proprietà che hanno i Gesuiti delle terre comuni, sulle quali in fatti furono ad essi conservate dalla gran corte le decime: il diritto del *boccolare* si esige contro i singoli, quando i Gesuiti permettono loro di raccogliere ghianda nei boschi, e perciò emana pure dalla proprietà dei Gesuiti su di essi boschi. Finalmente il diritto di guardiania (soggiungono i riccorrenti) deriva da una pertinenza del suolo e dalla custodia che il proprietario dello stato appresta in quel territorio col peso di pagare i danni.

Nel settimo mezzo si annunzia la violazione della Leg. 6 ff de offic. praesid. e si torna all' eccesso di potere, per non avere la gran corte deciso *secundum allegata et probata,* ma al contrario supposto circostanze non vere, snaturando gli atti e creando una prova che da quelli non nasceva, per attribuire il carattere di an-

gherie alle mentovate prestazioni prediali. In effetto suppose, dicono i ricorrenti, che la guardiania ed il paraspolo si esigevano non sulle sole terre exbaronali, ma anche sulle terre allodiali ossia proprie dei singoli, ed anche su' seminati fuori del territorio: ed ancora suppose che il diritto del boccolare non potea essere un compenso delle ghiande che si raccoglievano dai singoli, perchè era compreso nella fida annessa al pascolo di esse ghiande e stabilita nella transazione del 1544 con un prezzo invariabile, quando in questa transazione non si parla affatto di fida nè di prezzo invariabile del pascolo; ma si accorda solamente agli abitanti di Montalbano una preferenza nella vendita da farsi dal barone dell' erba della ghianda e delle ristoppie. Che se per consuetudine si deduceva dal prezzo della vendita delle ghiande una metà di esse per l'uguale quantità che potea raccogliersi dai singoli, era appunto in compenso di questa metà che doveasi il *boccolare*.

Nell' ottavo mezzo si allega la contravvenzione allo articolo 469 codice parte prima ed altre leggi concordanti, che garentiscono il diritto di proprietà, nè si abbandona il prediletto eccesso di potere per avere la gran corte ritenuto che i Gesuiti non aveano esibito alcun titolo giustificante il loro dominio e i loro dritti sul territorio di Montalbano, quando aveano eglino prodotto per dimostrare la loro proprietà e l'esercizio di essa il diploma del 1396 ed altri non pochi atti e documenti.

Confutazione del 6, 7, *ed* 8. *mezzo del ricorso.*

§ 12

La G. C. non violò le leggi invocate in questi tre mezzi, ma ritenne in fatto che le prestazioni pretese da' Gesuiti sono angherie.

A questi tre mezzi cominciamo col rispondere, come a' primi cinque, che la gran corte non sognò nè potea sognare di dire, che le prestazioni in favor dei Gesuiti doveano abolirsi quantunque non

angariche, nel qual caso avrebbe offeso il decreto del parlamento del 1812, ma discutendo il merito della causa (dove non possono ingerirsi le nobili funzioni della corte suprema) ritenne che le prestazioni sudette erano vere angherie, e ciò dedusse 1.° come una conseguenza necessaria delle idee irrefragabili ritenute di sopra 2.° dalla natura stessa di quelle inique e stravaganti estorsioni.

In ciò la gran corte risolvette anche sole quistioni di fatto, e quindi non può dirsi che applicò falsamente la legge parlamentaria del 1812, nè che violò le leggi che suggeriscono di giudicarsi *secundum acta et probata*, e nemmeno che trasgredì le leggi che prescrivono di valutarsi come si conviene i titoli giustificanti la proprietà, poichè queste in altri termini sono delle prette lagnanze relative al merito della causa, ed all'apprezzamento degli atti e dei fatti eseguito dalla gran corte secondo il suo criterio, nel che non può entrare la censura della corte suprema.

§ 13

Sono angherie per conseguenza necessaria delle verità stabilite di sopra.

Ad esuberanza di difesa osserviamo in primo luogo, che dovea la gran corte dichiarare angariche le prestazioni a torto difese dai Gesuiti, e ciò come una necessaria conseguenza delle verità stabilite di sopra. Imperocchè dopo di essersi conosciuta la preesistenza dei dritti di dominio della popolazione di Montalbano su quel territorio, l'infeudazione di parte delle terre comuni ottenuta dal barone per concessione della popolazione stessa, i dritti che in lui si trasfusero coll'infeudazione registrati distintamente nella transazione del 1544 ed in altri atti promanati dagli stessi Gesuiti e da' loro autori, ed infine l' esistenza di una proprietà esclusiva degli abitatori di Montalbano delle restanti terre comuni indicate come confini del tenimento ceduto di Malabotta e gelosamente custodite colla circoscrizione de' limiti, non era affatto luogo a dubitare che le presta-

zioni pretese dai Gesuiti doveano dichiararsi assolutamente angariche. Poichè in quanto alle terre anticamente comuni e poscia infeudate, e generalmente per tutte le terre baronali, l'atto del 1544 la vendita del 1805 ed il rivelo del 1811 erano perenni testimoni dei dritti legittimamente acquistati dal barone coll' infeudazione, cioè la decima e la metà di ghianda e la fida del bestiame da pastura nell' erba (di cui doveano andare esenti i buoi da aratro ed altri animali) col divieto espresso di riscuotere qualunque altro peso territoriale, oltre quel solo ed unico della decima. Al che specialmente influiva il sudetto rivelo del 1811 non contenente se non i soli dritti di metà di ghianda e della fida limitata sullo erbaggio, ed enunciante che la compagnia di Gesù avea inoltre e solamente diritto alle decime che rappresentavano la di lei proprietà.

Quindi appariva manifesto l'abuso di riscuotere sulle terre infeudate, o a dir meglio contro i cultori di esse, il paraspolo, e la guardiania; poichè ciò era un aggravare la loro condizione oltre quello che come una riserva del primitivo dominio si era riconosciuto e stabilito nella transazione del 1544 e confermato in tanti altri atti, di potere cioè i cittadini occupare le terre a lor piacere, seminandole col solo peso della decima. Appariva manifesto l' abuso di riscuotere su' boschi, o a dir vero contro i cittadini che col prodotto di essi nutrivano i loro animali, il diritto stranissimo detto del *boccolare* da chiunque possedeva più di un porco grasso; poichè o si erano i neri impinguati dai cittadini di Montalbano colla metà della ghianda spettante a quella popolazione su tutti i boschi del territorio, e che i singoli aveano il diritto di raccogliere come si è dimostrato, e non doveano eglino pagar nulla per prezzo di una produzione che era loro propria; o eransi impinguati coll'altra metà di ghianda spettante al barone e che costui dovea vendere a' singoli giusta la transazione del 1544, a cui corrisponde il rivelo dell'università del 1811, ed in questo caso i cittadini di Montalbano dopo aver pagato il prezzo della ghianda propria del barone, non doveano soffrire il doppio peso del così detto *boccolare*, che non derivava da nessuna causa legittima di debito, ed era apertamente angarico.

Per quanto poi riguarda le terre rimaste comuni per conto della popolazione di Montalbano, dopo la cessione da essa fatta al barone del tenimento di Malabotta ; essendo indubitatissimo di esser dette terre una pertinenza patrimoniale della università e de' singoli di essa secondo le cose abbondantemente discorse di sopra, e tali essendo state a ragione ritenute dalla gran corte, è troppo chiaro che nulla poteasi esigere su di quelle dal barone , perchè sarebbe stata una esazione sulla proprietà altrui non garentita da nessun titolo; nè quindi poteansi su di esse terre comuni e su' coltivatori delle medesime riscuotere il preteso paraspolo e la guardiania e nè anche la decima, che la gran corte confessò *essere una pratica di cui non si provava avere avuto origine da alcun titolo , che aver potesse una plausibile fondatezza , o che potesse coonestarla con qualche passabile pretesto*, e pure stranamente non si sa come conservolla, dicendo solo, e con implicazione di termini, che poteva esservi un apice *di dubbio* sulla *possibilità del titolo.*

Della quale sonora ingiustizia vanno altieri i ricorrenti, come se questa assurdità, che trovasi nella decisione della gran corte in pregiudizio del comune, avesse dovuto per necessità trarre seco delle altre ingiustizie in danno del comune stesso: a cui se una stella nemica non precludesse l'adito al ricorso, riuscirebbe così facile il far annullare il sudetto capo di decisione quanto ora l'accennarlo.

Ma comunque sia andata la faccenda per le decime, è certissimo che sulle terre comuni non poteansi in nessun modo conservare in pro de' Gesuiti i dritti del paraspolo e della guardiania, che per le stesse terre non comuni ma infeudate (su cui al barone spetta legittimamente la decima) erano apertamente angarici , come testè provammo. Moltomeno poteasi conservare sulle terre comuni il grano uno a pecora o capra che ivi pascola; angheria apertissima in qualunque ipotesi, e qualunque stretta definizione secondo le autorità riferite di sopra si dia alle dette terre comuni, ed anche reputandole un campo destinato al pascolo degli incoli del luogo *ager relictus ad pascendum, pascuorum proprietas* secondo le spiegazioni di Frontino e di Festo. Imperocchè se il pascolo appartiene intie-

ramente a' cittadini e di essi n'è la proprietà, ciò distrugge l'idea che il barone potesse cosa alcuna riscuotere su di quello.

§ 14

Sono angherie per loro stessa natura.

In secondo luogo osserviamo che la gran corte dovea dichiarare angariche le prestazioni a torto difese da' Gesuiti per la loro stessa natura da essa Corte ben ponderata. Imperocchè non poteano quelle essere d'indole più trista, nè che portasse un marchio più sensibile dell'estorsione, dell'ingiustizia, della violenza baronale. Così il grano uno a pecora o capra pascolante nelle terre comuni era un peso irragionevole sulla pastorizia, che non potea avere alcuna origine dall'immaginato dritto di proprietà del barone sulle terre comuni. Poichè in tale ipotesi non si comprende, perchè mai il pascolo di esse terre comuni avesse dovuto essergli meno proficuo del pascolo delle altre terre infeudate, dove egli riscuoteva e riscuote la fida delle pecore e delle capre in una somma assai maggiore, e la fida (benchè limitata come sopra) di tutti gli animali da armento; i quali intanto per costante e non negata osservanza pascolando nelle terre comuni vanno esenti da qualunque pagamento, e la produzione dell'erba non pasciuta dalle pecore o dalle capre è a beneficio esclusivo dei singoli; concentrandosi non si sa perchè tutto l'odio della esazione contro quelle sole bestiuole innocenti: ciò che fa chiarissimamente conoscere, essere il grano uno a pecora o capra una vera usurpazione signorile, la sola che potè fare il barone nelle terre comuni proprie esclusivamente della popolazione di Montalbano, dove non potè spingere tanto oltre l'influsso della sua potenza, d'imporre al pascolo un prezzo uguale o simile a quello che pagasi sulle terre infeudate.

Le altre prestazioni poi riprovate dalla Gran Corte eran tali, che non aveano nessuna apparenza di dritti territoriali, in cui la terra servito avesse alla terra, e nemmeno di servitù personali (illecite

quando son perpetue) in cui la terra servito avesse alla persona, ma aveano bensì tutto il carattere di odiose gravezze, in cui la persona serviva alla persona, tanto è a dire di sfacciatissime e abominevoli angherie.

Tale presentavasi il paraspolo, che mentre variava nella quantità di due, tre, o quattro moggi di frumento, secondo chè un cittadino avea seminato senza buoi, o con un bue, o con due, rimaneva poi stranamente immutabile nella detta quantità di quattro moggi, quando anche qualuno avesse coltivato la terra con un numero maggiore di buoi, e qualunque fosse stata la estensione del suolo da lui seminata, e più irragionevolmente ancora riscuotevasi nella quantità di due moggi di grano da coloro che seminavano senza posseder buoi (nè si può congetturare con qual pretesto di dritto), e contro tutti riscuotevasi indistintamente nella stessa quantità, senza serbare veruna proporzione fra le terre da loro coltivate, e quel che è più e sembra quasi incredibile, riscuotevasi anche da quei cittadini che seminavano fuori del territorio; del che nessun motivo probabile si può immaginare, se non spiegando questa esazione come una specie quasi di testatico nemico dell' agricoltura e di ogni industria e di ogni legge naturale e civile, che erasi imposto dal barone, come uno stranissimo attributo della sua giurisdizione signorile, contro chiunque degli abitatori di Montalbano adoperavasi a seminar terre. Così pure doveasi definire l'altro diritto detto di guardiania, che esigevasi dal barone nella quantità di due moggi di grano, contate le teste di ciascuno dei seminatori nelle sole montagne del territorio, e colla riscossione di tre *forme* di cacio fresco e di una ricotta, contate le teste di ciascuno de' pecorai, sotto il pretesto di un compenso dovuto al detto barone per la custodia da lui apprestata ai terreni ed alle mandrie; diritto iniquissimo che da tutti i coltivatori dei feudi di montagna ugualmente si pagava, non discernendo coloro che aveano coltivato una minima porzione di terre, e quindi aveano bisogno di una minor custodia, da chi ne aveano coltivato una massima ed aveano d'uopo di una guardia maggiore; nè discernendo quei pastori che possedevano un piccolo numero di pecore o capre da coloro i

quali ne possedevano uno strabbocchevole; diritto iniquissimo che per un curioso privilegio non pagavasi affatto dai coltivatori dei feudi della marina, che custodivano da per se le loro terre ed i loro fondi: la quale distinzione porta seco l'impronta della usurpazione e dell'angheria esercitata a danno dei coltivatori delle montagne.

E di fatto il pretendere che la facoltà di custodire le altrui produzioni i poderi e le mandre altrui fosse esclusivamente del barone, e che gl'incoli dovessero soggiacere ad una spesa arbitraria per tale guardia, e non fossero padroni di guardare e difendere le loro messi i loro campi il loro ovile, da se stessi o per mezzo di chi e come meglio ad essi piacesse secondo la libertà naturale di ciascun cittadino, era ciò proprio di quei tempi lacrimabili, in cui i baroni poteano aggravare sul dosso dei loro vassalli tutto quel che volevano, ed arrogarsi il funesto privilegio delle privative sepolte oggi nel nulla dalle provvide leggi che ci governano, ispirate dal bene della tribolata umanità.

Finalmente qual aborrito testatico più chiaramente palesavasi il famoso dritto detto del *boccolare*, che non si sa con qual razza di titolo, e perchè mai nell'uniforme misura di tarì tre per uno, si riscuoteva non per ragione del possesso che potesse avere un montalbanese di terre baronali, ma in occasione di trovarsi egli possessore di più di un porco pingue, senza aver riguardo al numero di neri che avea egli potuto nutrire, ed alla quantità della ghianda che aveano questi potuto consumare: ed altronde essendo i detti animali pasciuti colla ghianda in parte propria de' singoli ed in parte da loro pagata, non potea in alcun modo consistere cotesto diritto del *boccolare*.

§ 15

Non si fa motto di queste angherie nella transazione del 1544, *e nel rivelo del* 1811. *La vendita del* 1805, *avvenuta in tempo in cui i diritti angarici erano in vigore ed aveano un prezzo, non parla del diritto del* boccolare, *ed annovera quelli* di paraspolo e di guardiania *fra' dritti di* baglia *oggi aboliti. Proclama inoltre come assolutamente abusivo il sudetto diritto di guardiania.*

Per non eccitare ancora la giusta bile della corte suprema colla ricordanza di cosi speciose ma feconde di tristissimi danni prepotenze baronali, conchiudiamo col notare una cosa importantissima, ed è che a far costare quanto più chiaramente si può la natura delle angherie di cui parliamo basta il dire che questi supposti diritti in vantaggio del barone sulle terre infeudate o comuni del territorio di Montalbano non solo non furono in niun modo accennati nella transazione del 1544 e nel rivelo de' Gesuiti del 1811, dove non si parla nè di paraspolo nè di guardiania nè di boccolare nè di somiglianti quisquilie; ma o non lo furono nella vendita istessa del 1805 (come è per il boccolare che non si legge ivi affatto compreso, nè in alcun modo menzionato, tanto si conobbe indovuto); o se furono compresi nella vendita, perchè il barone orgoglioso del suo ingiusto possesso di quel tempo, quantunque criticato dai periti come or si dirà, ve li volle a forza racchiudere promettendo largamente di evizione al compratore se venivano contrastati nell' atto stesso però in cui furono venduti, i periti e specialmente il razionale Cavaleri li proclamarono assolutamente angarici.

In effetto intorno alle sudette prestazioni che si chiamano paraspolo e guardiania, Cavaleri rapportò che esigevansi per dritto di *baglia*, ossia per l'antica giurisdizione baronale relativa anche alla custodia del territorio apprestata dal barone della quale *baglia* le dette prestazioni formavano parte; e soggiunse che in quei tempi istessi in cui la giurisdizione signorile tuttor sussisteva, era abusivo

e violento il diritto di guardiania, perchè nessuno poteva essere astretto a far custodire il suo campo da altri. Sarà pregio dell'opera trascrivere al proposito le parole della relazione di Cavaleri, da cui si scorgerà letteralmente che il paraspolo era parte della *baglia* allora in vigore, ma poi abrogata dal parlamento; che anche parte della *baglia* reputavasi il diritto di guardiania, il quale era sin da allora riconosciuto come un pretto abuso, e che alla baglia riferivansi pure le prestazioni in caci dei mandrai.

» È da sapersi (così la relazione di Cavaleri inserita come di so-
» pra si è detto nel contratto di vendita del 1805) che questi dritti
» di *baglia* riconoscono due fonti, l'una è quella dei mondelli due
» formenti germani o buoni che paga ogni borgese che coltiva le
» terre col zappone *sia nel territorio sia fuori di esso*, e di mon-
» delli tre detti formenti se le coltiva con un bue, e di tumolo uno
» formenti sudetti se con più bovi le coltiva.

» Questi sono propriamente i diritti *del Bagliere* in detto stato
» e terra. »

Comprende ognuno che la prestazione descritta colle sudette parole come faciente parte della *baglia* altro non è che il *paraspolo*.

» L'altro dritto di baglia (così prosiegue la relazione di Cavaleri)
» è quello della *guardiania*, che importa pagare al bagliere ciascuno
» dei borgesi che ha semineri nei feudi di montagna altro tanto di
» quanto paga di bagliva (cioè altri due moggi di frumento) ed es-
» sendo questi feudi di estensione di gran lunga maggiore di quelli
» di marina che pagano similmente *la baglia*, *ma che sono esenti*
» *da detto dritto di guardiania perchè li borgesi custodiscono a pro-*
» *prie spese di loro poderi*, ne siegue che quasi la metà di tutta
» la gabella è proveniente da questo secondo ramo, *che a mio pa-*
» *rere è apertamente un diritto abusivo*, *perchè non vi è ragione*
» *alcuna per cui possa obligarsi un bracciale che coltiva le sue terre*
» *a costudirglisi da altri il seminerio, ed a pagare forzatamente le*
» *spese. Abuso è questo che fu conosciuto dall'Ill. Giunta.*

In altro luogo dice il medesimo contratto di vendita del 1805 :

» Il principe della Cattolica ha preteso di considerarsi ancora co-

» me *diritto di baglia* certe prestazioni che il segreto baronale esige
» da' molinari e da' mandrai. La giunta ha creduto considerarsi
» on7 5 annuali le prestazioni in caci che esige il segreto baronale
» da' mandrai.

Non può dunque dubitarsi per le cose puntualmente trascritte, che la prestazione che rispettivamente esigevasi di due tre o quattro moggi di frumento da chi seminava senza bovi o con uno o con due (nominata *paraspolo*) e l'altra di due moggi di frumento che esigevasi da chiunque coltivava terre nelle montagne sotto il colore di guardiania, e l'altra di una ricotta e tre forme di cacio fresco, che sullo stesso pretesto riscuotevasi dai pecorai, appartenevano tutte alla *baglia*, che esse in parte furono riconosciute ingiuste ed indebite nella stessa relazione di Cavaleri (come fu specialmente per la guardiania la più pesante di tutte), e che quando anche tali non si fossero allora riconosciute, non possono oggi più sussistere, perchè le sanzioni parlamentarie del 1812 abolirono *la baglia* al pari di tutte le altre giurisdizioni baronali, con tutti i diritti e le esazioni annesse alla medesima.

È questa una verità incontrastabile che sorge letteralmente dal testo del parlamento, ove vedonsi abolite « la feudalità, i meri e mi-
» sti imperi, *tutte le giurisdizioni baronali anche per custodia di ter-*
» *ritorio* e quindi gli uffizî di Maestro Notaro di Corte, *di Baiulo*,
» di acatapano ed altri provenienti dalla *giurisdizione signorile* e
» quindi le angherie e perangherie *introdotte* dalla prerogativa *si-*
» *gnorile*, *le corrispondenze di testatico*, *le privative*, *ed in gene-*
» *rale tutte le prestazioni provenienti dalla condizione di vassallo*
» *a signore*.

§ 16

I Gesuiti stessi confessano che non possono più esigere i diritti di baglia.

Ma che i diritti di baglia restarono aboliti non negasi da' Gesuiti, anzi fu confessato da loro innanzi alla Gran Corte di Messina

(che tenne special conto di tal confessione) ed ora nel ricorso prodotto in Corte Suprema i Gesuiti stessi dichiarano che dopo la pubblicazione del parlamento del 1812 la compagnia di Gesù *si astenne dall'esercizio dei dritti introdotti soltanto dalla prerogativa signorile, come erano i dritti della dogana, della baglia, del fumo, della lingua, ed altri simili.* E pure mentre colle parole dicono di essersi astenuti dallo esercizio della baglia, col fatto vogliono esercitarla; e mentre confessano (e come nol potrebbero?) che la baglia era introdotta soltanto dalla prerogativa signorile, venendo poi in contraddizione con loro stessi, assumono che devono proseguire a riscuotere ciò di cui si componeva la detta baglia, vale a dire le prestazioni chiamate di paraspolo e di guardiania, e quelle contro i pastori.

§ 17

Applicazione de' paragrafi precedenti alla confutazione distinta del 6 7 ed 8 mezzo del ricorso.
Si confuta particolarmente il 6 mezzo.

Per le quali tutte cose vede bene la corte suprema, che devono al pari de' primi cinque mezzi di annullamento respingersi gli altri tre di seguito.

Deve rigettarsi il sesto, perchè la gran corte di Messina non applicò falsamente ma rettissimamente la legge del 1812 annullatrice della feudalità e delle angherie e perangherie, giacchè non altro che angheria era il paraspolo che non può affatto avere il carattere che gli si vuole attribuire di aumento di decima, anzi deriva come si è evidentemente conosciuto dall'abolita giurisdizione baronale sotto il titolo di baglia, ed è un mendacio l'asserire che si pagava in proporzione delle terre seminate.

Non altro che angheria era il grano uno a pecora o capra che pascola nelle terre comuni, perchè non è vero che la proprietà di queste terre è de' Gesuiti, anzi è del comune e de' singoli e della popolazione di Montalbano; e comechè abbia grossamente errato la

gran corte a conservare a' Gesuiti le decime su di esse terre comuni, non può da ciò inferirsi che la proprietà ed il godimento del pascolo di dette terre comuni *pascuorum proprietas* esclusivamente spettante a' cittadini possa turbarsi e arrogarsi in menoma guisa da' Gesuiti istessi.

Non altro che angheria era il diritto detto di *boccolare*, il quale non può derivare, come si assume, dal dominio de' Gesuiti su dei boschi, che non appartengono a loro, se non per metà di ghianda (di cui riscuotono altronde il prezzo) secondo ciò che trovasi stabilito in tanti atti, e nella vendita stessa del 1805, e nel rivelo dei Gesuiti del 1811, in cui eglino dicono di aver diritto a sola metà di ghianda, *stantechè l'altra metà appartiene ai singoli.*

Non altro che angheria era finalmeute il diritto di guardiania, compresevi le prestazioni de' caci a danno de' pastori, che non era una pertinenza del suolo, come si asserisce, ma una abborrita privativa della custodia dei terreni e delle mandre, la quale fu giustamente riconosciuta angarica dallo stesso perito che dettò le basi della vendita del 1805, e la quale altronde apparteneva alla *baglia* oggi al tutto abolita.

§ 18

Si confuta particolarmente il 7 mezzo.

La G. C. non creò circostanze non vere, per aver ritenuto che il paraspolo e la guardiania si esigevano da' Gesuiti anche sulle terre allodiali, ed il paraspolo anche fuori territorio.

Deve rigettarsi il settimo mezzo del ricorsò, perchè la gran corte non commise un eccesso di potere, nè si allontanò dalle cose allegate e provate, ne creò circostanze non vere, quando affermò che il paraspolo e la guardiania si esigevano dai Gesuiti anche sulle terre allodiali esistenti nel territorio di Montalbano, ed il paraspolo anche per le seminagioni fatte dai singoli *in alieno territorio.*

Imperocchè essendosi provato lucidamente di sopra, che le terre comuni furono in origine della popolazione e de' nativi di Montal-

bano, e restarono in forza della clausola salutare inserita nel diploma del 1396 escluse dalla infeudazione, è chiaro che aveano il carattere di allodio e non di feudo, carattere che non potè ad esse imprimere quel diploma, il quale anzi sancì che le possessioni altrui preesistenti all'infeudazione dovessero restare salve ed intatte, appunto come erano prima » *ea teneant et possideant pro ut illis concessa extiterint*; e perciò i Gesuiti che ingiustamente esigevano e voleano continuare ad esigere il paraspolo e la guardiania su tutto il territorio, compresevi le terre comuni possedute dalla popolazione e dai singoli (al quale scopo aveano anche architettato, come udiste di sopra, alcuni contratti in pendenza dell'attuale lite parlanti espressamente di paraspolo e di guardiania sulle terre comuni) venivano a riscuotere ed a pretendere tali angariche prestazioni anche sulle terre *allodiali*, come rettamente disse la gran corte, sulla scorta di tutti gli atti diffusamente esposti di sopra. Inoltre di quest' uso o sia abuso de' Gesuiti, e di quell' altro più detestabile di riscuotere il paraspolo anche per le seminagioni fatte dai singoli in alieno territorio, facea prova ineluttabile la relazione di Cavaleri inserita nel contratto di vendita del 1805; dove si legge che il diritto di guardiania pagavasi *in tutti i feudi di montagna e da ogni bracciale che coltivava le sue terre, il quale dovea soffrire di custodirglisi da altri il seminerio*; e che la prestazione dei quattro o tre o due moggi di frumento a misura che s' impiegavano due bovi o uno o nessuno nel seminar terre (cioè il paraspolo) *si pagava da ogni borgese che coltivava la terra sia nel territorio sia fuori di esso*. La gran corte dunque nulla aggiunse del suo, quando disse che l'esazione a titolo di guardiania facevasi contro ogni singolo *che trebbiava frumento in un' aia qualunque del territorio fosse o pur nò allodiale*, e che ciascun montalbanese soggiaceva all'enorme tassa del paraspolo, *ovunque ricavava il vantaggio della sua produzione, ancorchè nel proprio fondo allodiale o in alieno territorio*; ma essa gran corte seguì fedelmente in tutto ciò quanto pretendevano gli stessi Gesuiti, e principalmente quanto avea riferito a' ministri delegati per la vendita il razionale Cavaleri, il quale avea appurato le più certe notizie dagli atti e da' libri baronali da lui consultati.

§ 19

La G. C. non creò circostanze non vere, per aver ritenuto che il diritto di pascere in favor de' singoli soggiaceva al solo pagamento della fida che n'era il prezzo reale ed invariabile, *anche secondo le tracce della transazione del* 1544.

Ugualmente la gran corte non si allontanò dalle cose allegate e provate, quando per respingere il dritto del boccolare considerò, che non potea essere un prezzo legittimo della ghianda pasciuta dai neri posseduti da' singoli, perchè in quanto a quella ghianda propria del barone, e generalmente in quanto all'esercizio della facoltà di pascere spettante ai singoli sulle terre baronali, non doveano essi soggiacere *ad altro peso, che al pagamento della fida, che ne era il prezzo reale ed invariabile, anche seguendo le tracce segnate nella transazione del* 1544.

Letto di fatto questo strumento, e riunito quanto in esso si contiene sul proposito e si è narrato di sopra, cioè 1° che l'università ed i singoli di Montalbano aveano il diritto di raccogliere ghianda in tutti i boschi e percuotere a tale oggetto i rami de' roveri (che è appunto la metà ad essi spettante convalidata dal dispaccio patrimoniale e dal contratto de' 10 luglio 1701, con cui l'università affittò il diritto di pascere e di raccogliere la metà della ghianda in tutti i feudi del territorio, convalidata ancora dalla vendita dello stato fatta nel 1805, dove si valutò la sola metà della ghianda per il barone, e dall' uniforme rivelo de' Gesuiti del 1811, e da tutti gli atti non pochi da essi stessi stipulati, ed anche in pendenza di lite, dove sempre hanno lasciato per conto esclusivo e libero del comune e de' suoi abitatori la metà della ghianda) riunite a ciò le altre circostanze cavate dalla stessa transazione del 1544 cioè 2° che gl'incoli di Montalbano aveano la facoltà d'introdurre nei feudi e ne' boschi i loro animali per pascere; difatto immettendo i bovi da lavoro ed una vacca fra essi in qualunque tempo, e massime in

tempo di ghianda, non doveano pagar nulla, immettendoli nel tempo unicamente riservato detto del *filatò* non doveano pagare che un solo tarì a testa, ed immettendo l'altra bestiame da pascere grossa e minuta in qualunque tempo nella ghianda, non doveano soggiacere che al solo carnaggio secondo il costume, e nel seminato al solo danno 3° che doveano i cittadini essere preferiti in *omnibus et per omnia* a qualunque forastiere nella vendita che potea fare il barone dell'erba della ghianda e delle ristoppie, *secondo il solito* (cioè detratta la metà di ghianda che essi cittadini aveano il diritto di raccogliere, e l'erba come sopra franca per gli animali aratorj e per altri) 4° finalmente ed in generale che doveano i singoli proseguire a godere in tutti i feudi *col loro bestiame* quanto aveano goduto per il passato; da tutto questo riunito insieme si deduce ineluttabilmente a confutazione del settimo mezzo del ricorso contrario, che il preteso dritto del *boccolare* non poteva essere in compenso della metà di ghianda che i singoli potevano raccogliere (come in detto mezzo si assume) perchè questa metà era propria effettivamente di loro, e per un diritto loro proprio; che non poteva nemmeno essere in compenso dell'altra metà di ghianda propria del barone, poichè questa altra metà si pagava altronde al barone medesimo: si deduce ancora che stante la facoltà che aveano i singoli d'introdurre il loro bestiame ed il loro gregge nei feudi, e di proseguire a vivere col detto bestiame in essi feudi come aveano vissuto ab immemorabili, e stante la vendita che del resto delle ghiande dell'erba e delle ristoppie dovea il barone necessariamente fare a loro, e la preferenza che dovea a loro necessariamente attribuire; il diritto su quella metà di ghianda e su quell'erba propria del barone si riduceva ad un dritto di fida che poteva esso barone riscuotere dagli abitatori di Montalbano, i quali pagando la menzionata fida rispettivamente stabilita secondo la natura dei diversi animali che immettevano nei feudi e ne' boschi, non potevano essere molestati in guisa alcuna nella pastura libera dei loro greggi e dei loro armenti.

In conferma del che è buono ricordare che fra gli atti stessi pro-

dotti dai ricorrenti apparivano nel corso di due secoli varie fide per l'erba e le ghiande e le ristoppie fatte ad abitatori di Montalbano; che dalla stessa vendita del 1805 risultava che le ragioni sull'erba dei feudi e sulle ristoppie furono apprezzate dai periti col valutar solo i *fidamenti di bestiame negli erbaggi incluse le ristoppie*; che per le ragioni del barone sulla metà della ghianda gli stessi periti riferirono che egli avea *il dritto della fida dei neri*, che i Gesuiti medesimi nel loro rivelo del 1811 in altro non fecero consistere ciò che a loro spettava sul pascolo dei feudi di montagna e marina se non *in un dritto di fida*; al che corrispose il rivelo dell'università veracemente affermante, che quei singoli godevano la facoltà di far pascolare ogni sorta di bestiame nei feudi con pagar *la fida solita*, salve tante esenzioni.

Adunque la gran corte, la quale ritenne che pigliandosi norma dalla transazione del 1544, derivava il solo peso del pagamento della fida in favor del barone per la facoltà di pascere di cui in tutte le terre feudali godevano gli abitatori di Montalbano, ciò che escludeva qualunque altra esazione, e perciò escludeva anche quella sotto lo specioso titolo di *boccolare*, disse e ritenne il vero, non creò fatti non abusò di potere. Ma quì si replica: d'onde la Corte cavò che questa fida era un prezzo *invariabile del pascolo, seguendo le tracce della transazione del* 1544?

Per rispondere a tal dubbio avvertiamo dapprima, che ciò non significa, come si suppone, di aver detto la gran corte che la transazione del 1544 stabiliva un prezzo fisso del pascolo, ma solamente che secondo le basi gittate nella transazione, non si poteva immutare il costume di esigere se non il consueto per la fida sul pascolo, ossia per la vendita da farsi necessariamente a' singoli della ghianda dell'erba e dalle ristoppie, per pastura dei loro neri e del loro bestiame.

Avvertiamo in secondo luogo che non si può mai dire che la gran corte creò su tal proposito dei fatti, quando essa non dedusse dalla transazione del 1544, se non quanto ne avean dedotto gli stessi Gesuiti ed i loro autori negli atti da loro stessi stipulati e formati,

e non solo nella vendita del 1805, dove si parlò come udiste *di fidamenti del bestiame e di fida di neri*, ma principalmente nel rivelo del 1811, ove dichiarossi che il diritto della fida, *escluse le solite bonifiche era un dritto invariabile*, e principalmente poi in tutti i contratti contenenti fide e gabelle d' erbe di ghiande e ristoppie, dove si legge pattuito il prezzo consueto, giusta l'osservanza rispettata da' Gesuiti sino a' giorni presenti (non ostante l' ardenza dell' attuale litigio che non ha potuto tradire la verità). Di fatto avendo eglino nel 2 luglio del 1825 venduto ossia *fidato* a tre porcai di Montalbano la metà delle ristoppie di Malabotta, le fidarono *come l'han soluto avere i porcai more solito*, e mediante il prezzo di onze dieci *per quanto si son solute vendere*; ed avendo negli anni 1815 1816 1818 e 1824 venduto ossia dato a fida a montalbanesi la metà della ghianda appartenente ad essi Gesuiti di Casalvisco e Malabotta, la diedero sempre a fida *more solito*, *alla ragione di once trenta per ogni cento neri, giusta là consuetudine e legge di questo comune.*

Or vedete dunque o signori se l' università di Montalbano disse il vero, quando nel suo rivelo del 1811 dichiarò quello stesso che aveano dichiarato i Gesuiti, cioè che il bestiame de' singoli potea pascolare nei feudi con varie esenzioni e sotto una fida immutabile, e che oltre la metà della ghianda spettante a' singoli per diritto proprio, il barone dovea anche lasciare per loro uso l' altra metà di detta ghianda, *per il prezzo fisso ed inalterabile di onze trenta per ogni cento porci.*

Vedete adunque se possa dirsi che la gran corte di Messina non decise *secundum allegata et probata*, e che suppose circostanze non vere, quando considerò che il preteso boccolare non poteva essere un diritto legittimo, perchè la facoltà di pascere in tutti i feudi competeva a' montalbanesi senza quel peso, ma col pagamento della sola fida *che n'era il prezzo invariabile*, linguaggio identico a quello usato dai Gesuiti nel loro rivelo ove (conviene ripeterlo) dissero che il *loro diritto della fida* per il pascolo nei feudi era un *diritto invariabile*; e tuttavia essi ora incolpano la Corte decidente di arbitraria creazione di fatti, e di eccesso di potere!...

§ 20

Si confuta particolarmente l'ottavo mezzo.
Si passano a rassegna i titoli ed i documenti vantati da' Gesuiti, e si prova in primo luogo che essi non escludono i diritti dell'università e de' singoli di Montalbano.

Finalmente deve rigettarsi l'ottavo mezzo del ricorso dei padri Gesuiti. Imperocchè oltre di non aver potuto ad essi giovare la prova del dominio dello stato di Montalbano, e dello esercizio di detto dominio (prova che suppongono di aver fatto innanzi alla gran corte con moltiplici atti) per sostenere la giustizia delle controverse prestazioni, le quali nulla aveano di comune col dominio, ma erano assurde abusive ed angariche per loro indole, come si è dimostrato evidentemente per tutte, e così pel grano uno a pecora nemico irragionevolmente alla pastorizia, e pel celebre testatico del boccolare, come per il paraspolo e la guardiania che altronde erano provenienti dalla giurisdizione baronale della *baglia* oggi abolita; oltre a ciò abbiamo rassegnato alla corte suprema che i titoli vantati da' Gesuiti non giustificavano la loro proprietà esclusiva del territorio di Montalbano e di tutto ciò che in esso si contiene, ma anzi giustificavano l'opposto, chiarendo e dimostrando la proprietà del comune e dei suoi abitatori.

Conviene poi notare che la gran corte non disse (come s' immagina) che i Gesuiti non aveano prodotto alcun titolo del loro dominio dello stato di Montalbano, ma disse bensì per abbattere i loro ingiusti attacchi contro i dritti esercitati da' singoli, che gli atti da essi prodotti non *conchiudevano la loro intenzione di essere i domini esclusivi di tutto;* e per confutare poi le angariche prestazioni da loro a torto sostenute, disse che *non aveano essi prodotto alcun titolo che valesse a mantenerli nell'esercizio di quelle ostentate ragioni;* e questo lo disse esaminando il merito della causa in cui (lo ripetiamo per l'ultima volta) non può mettere falce l'eminente potere

della corte suprema diretto solo a vendicare il rispetto delle leggi offese.

Ma per domare le grida che fanno i ricorrenti, vantando quei numerosi documenti da loro presentati in gran corte, come mostranti ad un tempo l'illegittimità de' dritti del comune, e la legittimità delle loro esazioni, conviene che la corte suprema ci permettesse di adempire una promessa da noi data di sopra, e tollerasse quest'ultimo fastidio di essere alquanto intertenuta pria sul punto di conoscere se quegl'atti poteano escludere e respingere i diritti dei singoli di cui si è avuto discorso nei primi cinque mezzi del ricorso, e poi sull' altro riguardo se potevano gli atti medesimi difendere e sostenere le odiose prestazioni in favore de' Gesuiti, di cui nei susseguenti tre mezzi si è ragionato.

Parlando dunque in primo luogo degli atti esibiti in contrario in quanto si pretendeva con essi impugnare l'esercizio dei dritti dei montalbanesi, non ci occupiamo di vantaggio della forza che merita il diploma del 1396 prodotto dalla compagnia di Gesù, poichè l'abbiamo pienamente discusso di sopra, ed abbiamo fatto conoscere che non distrugge anzi conserva i dritti di dominio e di legittima possessione degli abitatori di Montalbano.

Nemmeno c'intrattenghiamo di vantaggio della transazione del 1544 la quale (cosa in vero da stupire) fu pure prodotta da' Gesuiti ed è stata da noi diffusamente analizzata di sopra in tutte le sue parti, e lungi di provare di esser tutto di proprietà signorile, e lungi di contraddire a' diritti dei singoli, appresta anzi le più fulgide prove in favore delle ragioni di dominio inveterate ed incontrastabili della popolazione di Montalbano, e contro quella sognata esclusiva proprietà del barone che si vuol domino esclusivo dei feudi in forza di quell'atto, mentre ivi gli è finanche vietato di coltivarli e seminarli per se e di levare le terre a' cittadini!

Nè anche ci occupiamo di vantaggio della vendita dello stato fatta nel 1805 alla compagnia di Gesù da essa pure inconsideratamente prodotta, la quale similmente lungi di provare il pieno dominio in favor del compratore di tutto ciò che è in quel territorio, prova

anzi direttamente l'opposito; e che cose e ragioni limitate si godeano ivi dal barone, e che queste sole furono apprezzate e vendute, non ostante le generali formole le quali non possono valere più di quello che dall'atto stesso si conosce essere stato valutato ed aver formato il prezzo della vendita ossia la cosa venduta; e che tutto il resto si godeva ed apparteneva, e rimase nel possesso della università e dei singoli di Montalbano.

Che se cotesti atti prodotti dai Gesuiti, e che erano i più importanti nella causa, in vece di giustificare la loro intenzione avverso i dritti de' singoli giustificavano chiaramente il contrario, deve ugualmente credersi per tutti gli altri documenti presentati dai Gesuiti medesimi, i quali come accennammo nei fatti si riducevano principalmente a varie fide e gabelle d' erba di ghiande e di ristoppie, ad alcuni contratti di arrendamento dello stato di Montalbano, e ad alcune concessioni enfiteutiche.

Or per quanto riguarda le vendite le gabelle e le fide fatte dal barone riguardanti la ghianda l' erba e le ristoppie dei diversi feudi, questi contratti (che si partono non prima del 1540, che si vedono frequenti nei primi tempi e radissimi negli ultimi), non provano più di quello che prova la transazione del 1544, cioè che il barone potea trarre emolumento dalla fida sull' erba dei feudi limitata dagli usi del borgesato, e dalla ghianda dei boschi, senza però detrarre a quella porzione di ghianda su cui aveano dritto e che solevano raccogliere i singoli. In effetto in tutti gli atti sudetti si dice che le vendite e le fide si stipulavano *more solito*, ridondando ivi queste espressioni e le altre simili *ut moris est*, *pro ut usum et consuetum est*, *juxta consuetudinem dictae terrae*, *come e uso e consueto*, *giusta la consuetudine di Montalbano*; la quale consuetudine derivante dal dominio primordiale dell'università e dei singoli era appunto quella annunziata e riconosciuta nella transazione del 1544 (che in alcuni atti è anche citata come indice dell'osservanza, sotto le parole *giusta i capitoli tra il barone e l'università)* cioè che porzione di ghianda (ossia metà) spettava a' nativi di Montalbano, che aveano il diritto di raccoglierla ed anche farla cadere

dagli alberi, e che intorno al pagamento dell'erba delle terre infeudate doveano andare esenti dalla fida stabilita gli animali da lavoro le giumente i cavalli ed altri animali ferrati, il bestiame che pasceva negli intermezzi de' seminati, una vacca da pastura in favore di ciascun proprietario di due buoi ec. ec.

Ciò si voleva sempre rammentare quando nelle gabelle e nelle fide dell'erba e della ghianda si ricordava costantemente *juxta consuetudinem dictae terrae.* In conferma del che tra le mentovate carte da' contendenti stessi prodotte si trovano parecchie società rimontanti a tempi antichissimi (ed anche al 1543) delle ghiande e delle ristoppie di Casalvisco e di Buccheri, stipulate dal barone, in cui egli conferiva quelle che a lui spettavano; ciò che invincibilmente prova che non gli appartenevano interamente: e quel ch'è più, si trovano parecchi contratti prodotti dalla stessa parte avversa, ed alcuni portano la data anche del 1808, in cui è fatta espressa deduzione della metà della ghianda spettante a' singoli pe' dritti da costoro esercitati su' boschi.

Ecco dunque che le fide le gabelle e le vendite prodotte dai Gesuiti della ghianda della erba e delle ristoppie dei diversi feudi dello stato di Montalbano, non provavano d'essere eglino i domini esclusivi dello stato sudetto, nè toglievano i diritti di pascere legnare e coglier ghianda spettante ai singoli in quei feudi, e dai Gesuiti audacemente impugnati.

Moltomeno tali atti escludevano l'altro diritto dei singoli querelato anche dai ricorrenti, cioè di prevenir terre per seminarle sotto un fisso terratico, anzi vieppiù lo confermavano e rassodavano. E di vero se dal 1396 epoca della concessione dello stato fatta a Tommaso Romano sino al 1540, cioè per il corso di quasi due secoli, il barone non affittò mai le terre comunque infeudate dello stato di Montalbano; se dopo il 1540 non si vede nemmeno di avere egli affittato le terre, ma solamente fidato gli animali negli erbaggi e venduto la ghianda *more solito*, è chiarissimo che egli non avea il diritto di seminare o di dar le terre per seminarle togliendole ai cittadini, ma che potea solo profittare della erba, e della ghianda

limitatamente e parzialmente secondo il costume, e che intorno alla seminagione dovea rispettare ne' singoli la facoltà di coltivar tutte le terre a lor piacere col peso unico della decima, ossia del fisso terratico in di lui favore.

Parliamo ora degli arrendamenti dello stato intiero di Montalbano, che con tutte le sue terre e pertinenze e con clausole amplissime e pregnantissime (di cui tanto si compiacciono i Gesuiti) si veggiono stipulati nel secolo XVII cioè dal 1601 al 1693.

Questi atti prodotti dalla compagnia di Gesù, che non si vedono affatto continuati nei secoli XVIII e XIX (mentre dal 1700 in poi torna il barone alle gabelle particolari ed alle fide e vendite solamente della ghianda dell'erba e delle ristoppie de' feudi *more solito*, di cui abbiamo testè parlato) non poteano nemmeno provare a vantaggio del barone il dominio pieno ed assoluto di tutto lo stato, nè escludere i diritti de' singoli dei quali si è tenuto discorso. Imperocchè senza far gran caso di quelle clausole generali che o devono reputarsi apposte di stile, o più propriamente debbono riferirsi a' feudi di Mancina allora annessi al territorio di Montalbano e che sono anche compresi nei sudetti affitti, basta l'osservare per distruggere tutta l'importanza che si vuol dare a' vantati arrendamenti, e per far conoscere che essi non contraddicono anzi corroborano i dritti de' cittadini su' boschi su' pascoli e sulle terre seminative dei feudi, che dall'epoca della concessione dello stato cioè dal 1396 sino al 1601 non appariscono mai locazioni generali dei feudi, moltomeno somiglianti affittanze ampie ed estese, e moltomeno che fossero comprensive delle terre coltivabili; il che rende impossibile il pensare che fosse risieduto nel barone un dominio esclusivo di dette terre e de' feudi, un dominio giammai esercitato per lunghissimo intervallo di età, ed induce gravemente a credere, che quando nel 1601 cominciarono a comparire i sudetti arrendamenti generali, questi in sostanza non trasferivano altri dritti negli affittuali, se non quelli solamente che soleva e poteva esercitare il barone nello stato intiero di Montalbano, cioè di fidare nei feudi il bestiame de' nativi del paese, colle sapute esenzioni e modifica-

zioni', di vendere loro la metà della ghianda propria di esso barone, di riscuotere dai medesimi il fisso terratico ossia la decima sulle terre feudali che aveano eglino facoltà illimitata di coltivare, e finalmente di riscuotere quei pochi censi che doveano taluni possessori.

E qui è cosa degnissima a notarsi, che non si prova affatto dalla parte avversa di avere alcuno degli arrendatarj dello stato, mercè quelle amplissime clausole, goduto delle terre sative de' feudi o datele a subaffitto; anzi dagli atti stessi da loro prodotti risulta che non altri diritti esercitavano gli affittuali, se non i menzionati di sopra. Così nell'anno 1601 apparisce il primo arrendamento di cui si fa tanto grido, ed intanto l'arrendatario non gode nè sottoffitta terre dello stato e de' diversi feudi di esso, ma nel 1602 e nel 1603 e negli altri anni del suo affitto dà soltanto a gabella e vende o dà a fida le ghiande l'erba e le ristoppie *iuxta consuetudinem* (cioè senza derogare a' diritti dei singoli tante volte ripetuti). Così nel 1665 apparisce un altro arrendamento dello stato, e nello stesso anno 1665 nel 1666 1667 e 1668 l'arrendatario fida nei feudi buoi vacche da pastura, vende la ghianda ec. e nessuna speculazione fa sulle terre atte a coltura (perchè nessuna poteva farne). Così nel 1693 vi è l'ultimo arrendamento prodotto dai Gesuiti, e nel 1697 nel 1700 ed in altri anni di questo contratto l'affittuale gabella solamente l'erba e le ristoppie e fida i bestiami *more solito*, e giammai specula sopra terre.

Si può dubitare o signori che i declamati arrendamenti non provavano il pieno ed esclusivo dominio del barone, che anzi doveano reputarsi come un equivalente delle gabelle parziarie e vendite e fide riguardanti l'erba le ghiande e le ristoppie, le sole operazioni sui feudi che prima e dopo quelle generali affittanze si facevano dal barone, e le sole che nell'intervallo di detti arrendamenti si fecero dagli affittuali, come surrogati nelle ragioni del locante?

Ci resterebbe a dir qualche cosa delle concessioni enfiteutiche prodotte dai Gesuiti dei due secoli del 1500 e del 1600; e di un affitto che apparisce nel 1794 di terre seminative in santa Maria, ma

è chiarissimo che questi atti non poteano mai provare il dominio intiero del barone dello stato di Montalbano, ma tutto al più poteano provare che egli avea una proprietà particolare al pari dei cittadini di alcune terre che avea anticamente conceduto ad enfiteusi, e che ciò che gli rimase l'affittò una volta per seminarsi.

Conchiudiamo dunque, che quando la gran corte di Messina disse che gli atti de' Gesuiti non giustificavano *la loro intenzione* di domini esclusivi di tutto ciò che era nel territorio di Montalbano, nè poteano escludere e vincere i dritti mal contesi goduti dal comune e dalla sua popolazione, disse un vero irrefragabile non contraddetto anzi potentemente fiancheggiato da quegli atti stessi, in cui si mostra tanta fidanza avanti la corte suprema.

§ 21.

Si prova in secondo luogo che i documenti contrarii non sostengono in nessun modo la legittimità delle angariche prestazioni pretese dai Gesuiti.

In secondo luogo vediamo se la corte decidente parlò ugualmente il vero, quando considerò che i documenti presentati dalla compagnia di Gesù non poteano proteggere le angariche prestazioni agognate da essa, poichè *nessun titolo era stato prodotto che a' termini delle sanzioni parlamentarie del* 1812 *valesse a mantenerli nell' esercizio di quelle ostentate ragioni.*

Questo concetto della Corte è il più giusto ed esatto, giacchè nè la vendita del 1805 (la quale altronde nulla proverebbe, mentre non era lecito al barone vendere come diritto legittimo una esazione abusiva) nè la transazione del 1544, nè il diploma del 1396, contengono cosa alcuna che avesse potuto garentire le pretese angherie, cioè le prestazioni del paraspolo, della guardiania, del boccolare, e del grano uno a pecora pascolante nelle terre comuni: delle quali prestazioni indebite nessun motto si trova fatto nel sudetto diploma del 1396, nessuno nella transazione del 1544, nessuno nella ven-

dita del 1805, eccetto che per il paraspolo e per la guardiania, che si portano in questa come una dipendenza della *baglia* oggi abolita, e per la guardiania se ne proclama inoltre la violenza e l'eccesso. Nè altri titoli furono prodotti che avessero non dico sostenuto, ma neppure nominato quelle odiose estorsioni.

E di certo per quanto riguarda gli arrendamenti dello stato, le gabelle parziarie, le vendite e le fide dell' erba e delle ghiande, quand'anche questi atti prodotti da' riccorrenti avessero contenuto cose relative all'esazioni da loro pretese, è chiaro che non provavano mai il titolo, ma tutto al più l'esercizio indebito delle angherie di cui si tratta, esercizio che da parte del comune e de' singoli di Montalbano non si era negato, tanto che se ne dimandò e se ne ottenne la repressione.

Ma per amor del vero conviene osservare, che questi atti stessi non riguardavano e nemmeno menzionavano nessuno di quegli intollerabili abusi impugnati da' singoli, nè il boccolare nè il paraspolo nè la guardiania: solamente in talune fide di bestiame e gabelle dell'erba e delle ghiande de' feudi stipulate, come sopra si è detto, dagli affittuali dello stato dal 1601 al 1693, si legge aversi fatto lecito non il barone ma gli affittuali stessi di attribuire a' gabelloti ed a' fidatarj le facoltà di *poter pascere ne' comuni*, ciò che è sol relativo al grano uno a pecora o capra che quivi abusivamente si riscuoteva, e si è oggi impugnato: (difatto in un conto del 23 giugno 1703 prodotto da' Gesuiti, si conseguirono dagli arrendatarj dello stato on7 3. 10 per *pascolo di* 2000 *pecore o capre nei comuni*, che corrispondono appunto ad un grano per ciascuna) Conviene pure osservare che se in pendenza dell'attuale litigio, cioè dopo il 1817 andarono speculando i Gesuiti di far comparire convenzioni autorizzanti il paraspolo e la guardiania in dette terre comuni, tali insidie furono sventate e troncate come sapete dal provvisionale dei 24 ottobre 1817, che negò qualunque benchè menoma efficacia a tali atti sospettissimi avvenuti in corso di lite per *favore o per ignoranza*.

Dopo le cose tutte discorse, resta fuori d'ogni dubbio che la gran

corte di Messima operò santamente, quando ritenne che gli atti esibiti dalla compagnia di Gesù a nulla valeano, sia per escludere i dritti de' singoli, sia per mantenere le prestazioni volute da' Gesuiti; ma che anzi porgevano validissimi argomenti in favore degli uni e contra delle altre. E tutto ciò lo ritenne ottimamente anche senza mettere a calcolo i documenti innumerevoli prodotti dal comune di Montalbano, e conducenti direttamente al doppio scopo di dimostrare la inoppugnabilità de' dritti di quella popolazione e l' abuso delle esazioni de' Gesuiti.

§ 22

Si ragiona de' documenti chiarissimi prodotti dal comune e da' singoli in sostegno de' loro diritti, e contro le angherie agognate dai Gesuiti.

Ma per abbattere, e distruggere pienissimamente le lagnanze di costoro sul disprezzo che dicono avere immeritamente sofferto i titoli di proprietà e gli atti da loro esibiti in G. C., è necessario che la corte suprema volgesse la sua attenzione allo stato in cui ponevano la causa le scritture presentate dal comune di Montalbano. E di vero se pure si voglia supporre che qualche cosa avessero potuto provare i documenti contrarj, se pure si voglia immaginare che sarebbe stato sogetto alla critica della corte suprema l'arbitrio dei giudici del merito nel valutare bene o male i detti documenti, nell'attribuire o negare ad essi tutta la forza che si pretendeva (ipotesi falsissime) in qualunque supposizione niuno negherà, che quando quei documenti erano contradetti dagli atti prodotti dal comune, o venivano in urto con essi, e così sorgeva il dubbio se dritti legittimi erano quelli che avea goduto il barone, ovvero quelli che aveano esercitato il comune ed i singoli su' feudi e sul territorio di Montalbano, niuno negherà che in tal caso rientrava assolutamente nel demanio della Corte decidente di poter risolvere un tal dubbio in favor del comune, di poter accordare la preferenza, e la presunzione della legittimità agli atti prodotti da esso comune, come

quello che esistendo sotto il giogo baronale poteva più facilmente essere conculcato nelle sue ragioni e patire delle usurpazioni, anzichè poter conculcare un potente signore ed appropriarsi dramma di ciò che a costui competeva (cose incredibili e moralmente impossibili). Donde siegue ineluttabilmente, che la gran corte di Messina non era affatto proibita, a dispetto degli atti presentati da' Gesuiti, di attenersi a quelli prodotti dal comune, e quindi sull' appoggio dello stesso diploma del 1396, che avea conservato i dritti di proprietà e di legittima possessione precedentemente acquistati da altri, decidere in favor delle ragioni de' singoli sostenute da' loro documenti, e contro le angherie baronali da' documenti stessi respinte: tenendo presenti:

1. Il dispaccio del 1518 che mostrava la proprietà primitiva dell'università di Montalbano delle terre chiamate comuni.

2. La transazione del 1544 con migliore accorgimento prodotta dai rappresentanti l'università di Montalbano, che provava la stessa di lei proprietà originaria delle terre comuni, fissava i dritti limitati trasfusi nel barone colla infeudazione di parte di dette terre, e stabiliva l' inviolabilità di tutti quei dritti esercitati da' singoli che sono oggi impugnati da' ricorrenti, cioè di legnare di raccogliere ghianda (senza parlarsi del boccolare) di pascere ossia d'immettere liberamente il bestiame ne' feudi e fruire a preferenza dell' erba e delle ristoppie (con molte esenzioni di fida, e senza pagarne giammai nelle terre comuni perchè proprie esclusivamente della università) ed in fine di occupare tutte le terre baronali per seminarle col solo ed unico peso della decima (senza dover nè paraspolo nè guardiania).

3. Il dispaccio patrimoniale del 1701 ed il corrispondente contratto relativo all'affitto stipulato dall' università (per provvedere ai suoi straordinarj bisogni, e con dispensa espressa che dovette chiedere stante il pregiudizio che ne risentivano i singoli) del diritto di pascere e di raccogliere la metà della ghianda nel territorio, e l'altro dispaccio patrimoniale del 1799 ed il contratto analogo del 1800 seguito da parecchi altri riguardanti le concessioni enfiteutiche

fatte da essa università di porzione delle sue terre comuni; donde vieppiù chiaro rendevasi che il diritto di pascere de' singoli nelle terre comuni doveva essere esente di qualunque fida, e quindi restava bandito il grano uno a pecora o capra ivi pascolante.

4. La vendita dello stato di Montalbano del 1805 (prodotta anche con maggior senno dal comune) che confermava la limitazione de' dritti del barone su di esso stato; diritti circoscritti, e soli a cui si diede prezzo nella vendita; conformava le ragioni de' singoli sullo stato medesimo, che non entrarono nell'acquisto de' Gesuiti perchè non appartenevano al barone, e precisamente confermava la spettanza esclusiva in favore de' cittadini di tutte le terre sative de' feudi col solo peso della decima; ed inoltre la detta vendita escludeva l'angheria del boccolare che nemmeno nominava, quella della guardiania che predicava prettamente abusiva, e quella stessa del paraspolo che indicava come derivante dalla giurisdizione della baglia, la quale fu poi dal parlamento abolita.

5. Il rivelo de' Gesuiti del 1811, che al pari della vendita del 1805 ribadiva i dritti de' singoli su' boschi, sulla metà della ghianda, sull' erba delle stesse terre baronali (che ivi si disse soggetta ad *una fida invariabile escluse però le solite bonifiche)* ribadiva i dritti dei singoli sulle terre tutte atte a cultura possedute da coloro e non dalla compagnia di Gesù, la quale dichiarò di riscuotere soltanto le decime, ed inoltre quel rivelo suggellava col suo silenzio di essere mere angherie le prestazioni tutte oggi difese da' Gesuiti, che ivi non furono nè anche mentovate.

6. Il rivelo della università di Montalbano dello stesso anno 1811, che era in corrispondenza con tutti gli atti esposti di sopra, e riteneva al pari di essi i dritti inconcussi della popolazione di condominio sui boschi e quindi sulla ghianda e sul legname di essi, di condominio su tutti i feudi e quindi sulle terre tutte seminabili che il barone non poteva togliere a' cittadini nè accrescere il terratico, e quindi sul pascolo di essi feudi (soggetto in taluni casi ad una tenue fida); i diritti infine di proprietà esclusiva delle terre comuni, dove per conseguenza la pastura del bestiame proprio dei singoli non era sogetta ad alcun pagamento.

7. Finalmente tutta quella gravissima mole di documenti prodotti dal comune stipolati da' singoli di Montalbano fra loro e collo stesso barone, e di una forza cento volte maggiore a qualunque scrittura millantata da' Gesuiti; poichè racchiudevano una serie infinita e non mai interrotta di atti d'ogni sorta d'un possesso pacifico pubblico non equivoco a titolo di proprietà, di atti di ogni sorta d'un esercizio costante d'ogni pieno dominio, di atti traslativi di dominio esclusivo di qualunque ingerenza baronale nelle terre coltivabili del territorio di Montalbano; atti specialmente continuati senza intervallo alcuno per l'intiero secolo XVIII e per il principio del XIX, ove le dette terre possedute da' particolari si ritengono anche di faccia a faccia col barone, che spesso contraeva con essi, esenti di qualunque peso e soggezione, eccetto le solite angherie vigenti in quei tempi *solummodo subjectas solitis angheriis et perangheriis*, come in taluni si esprime; atti continuati ancora dopo il parlamento del 1812 e fino a' dì presenti, ed anche con contrattazioni fatte col procuratore stesso de' Gesuiti, dove costui ora acquista da' cittadini terre colte da loro possedute dentro lo stato, franche di qualunque gravezza eccetto la fondiaria, ora stipula fide e vendite di sola metà delle ristoppie e delle ghiande nelle terre incolte e boschive, con dedurre espressamente la metà di ghianda spettante a' montalbanesi, e riconoscere i loro dritti ab immemorabili goduti.

Or se dopo tutto ciò dovrà dirsi che la gran corte di Messina rispettando i dritti dei singoli perchè veri giusti ed inoppugnabili, e negando a' Gesuiti le pretese esazioni perchè angariche ed iniquissime, abbia violato le leggi che consacrano la fede degli atti e quelle che garentiscono i titoli di proprietà, ed abbia commesso un eccesso di potere, o per converso dovrà dirsi di avere essa gran corte seguito con fermo e sodo raziocinio il verace risultamento degli atti della causa, e reso omaggio a' sudetti atti ed a' diritti incontrastabili di dominio della popolazione di Montalbano, e di aver fatto retto e santo uso del suo ministero, lo risolverà la saggezza di questa corte suprema.

Resta a confutarsi il nono ed ultimo mezzo del ricorso, che riguarda un supposto vizio di forma ed una supposta acquiescenza.

Nono mezzo

Dicono i ricorrenti essersi violato e falsamente applicato l'art. 507 della procedura civile la leg. 5 § 16 cod. de tempor. et reparat. appellat. la leg. 1 § 3 D. a quib. appell. liceat. ; nè abbandonano mai il loro rifugio nell' eccesso di potere per avere la gran corte pronunziato sull' appello incidente del comune di Montalbano su cui dovea astenersi di giudicare , perchè era stato proposto in linea subordinata al solo oggetto di revocarsi la prima sentenza nelle parti contrarie al comune, allorchè la gran corte pronunziando sullo appello principale de' Gesuiti, avesse pure revocato la prima sentenza nelle parti favorevoli alla popolazione di Montalbano e contrarie ad essi Gesuiti statuendo in favor di costoro: ma pel caso in cui la Corte rigettando l'appello de' Gesuiti avesse conservato la sentenza dei primi giudici in quanto vantaggiava il comune (che fu appunto il caso accaduto) non vi fu appello di esso, anzi vi fu acquiescenza espressa al primo giudicato, nel senso cioè che questo quando non veniva riformato nelle parti favorevoli a' singoli, non dovea essere corretto nelle parti contrarie a' medesimi.

Tale ragionamento è fondato sul perchè nelle conclusioni lette all'udienza della gran corte per parte del comune si legge chiesta in primo luogo la conferma dell'appellata sentenza, e subordinatamente l'accoglienza dell'appello incidente del comune.

Confutazione dell'ultimo mezzo del ricorso.

§ 23

Si dimostra che non esiste la supposta acquiescenza del comune alla sentenza del tribunale civile nelle parti ad esso contrarie.

Non può negarsi che nelle conclusioni dell'udienza si disse » piac-
» cia alla Corte senza tener conto de' motivi di appello de' Gesui-
» ti confermare la sentenza del tribunale civile, subordinatamente
» facendo diritto a' mezzi di gravame del comune, e ritenendo le
» conclusioni spiegate in prima istanza, far dritto al suo appello
» incidente, modificando l'appellata sentenza nelle parti di sopra si-
» gnificate dichiarando inammessibili o almeno rigettando le intiere
» dimande prodotte dai padri Gesuiti.

Ma se è vero quel principio vulgatissimo, che deesi badare anzichè al significato materiale dei vocaboli alla idea che con essi si è voluta esprimere, e che nell'interpetrazione delle parole devonsi evitare per quanto è possibile le contraddizioni e gli assurdi, ognuno si accorgerà, che quel *subordinatamente* fu usato dallo inesperto patrocinatore per dinotare *inoltre secondariamente* ec. e non già per indicare che l'appello incidente della popolazione di Montalbano si portava all'esame della gran corte nel solo caso in cui non poteva essere confermata in tutto l'appellata sentenza, quasichè le principali brame de' rappresentanti del comune fossero state quelle di rispettarsi la detta sentenza tanto nelle parti a lor favorevoli quanto in quelle ad essi contrarie, e che non potendo ottenere ciò manifestavano il loro desiderio, che se la sentenza meritava riforma in quanto ad essi giovava, la soffrisse ugualmente in ciò che a loro nuoceva. Questo pensiero che non potea essere nella mente dei rappresentanti sudetti (se pure non aveano perduto il bene dell'intelletto) questo stravagante concepimento il quale suppone che coll'essersi chiesta principalmente la conferma della sentenza del tribunale civile, si

chiese tale conferma anche nelle parti contrarie al cumune, è in opposizione di tutti gli atti fatti in gran corte ad istanza del comune, e precisamente dello stesso appello incidente proposto dal sindaco e dal primo Eletto di Montalbano nel 28 gennaro 1834.

In esso appello dopo avere eglino narrato il tenore del giudizio contestato avanti l'antica gran corte colle rispettive ingiunzioni dei singoli e de' Gesuiti, il tenore delle conclusioni prese avanti il tribunale civile di Messina dal sindaco e dal primo Eletto per sostenere tutti i diritti de' singoli, e far dichiarare angariche tutte le prestazioni in favor dei Gesuiti; il tenore della sentenza de' primi giudici e l'appello avverso la stessa prodotto da' Gesuiti, passano formalmente a lagnarsi della sentenza medesima colle seguenti parole » col presente incidente interpongono appello avverso l'enunciata » sentenza nelle parti ad essi loro nel nome contrarie, e chiedono » la revoca della stessa nelle parti sudette. » Ecco dunque come è chiarissimo che la revocazione della prima sentenza in ciò che era disfavorevole al comune si volle da' suoi rappresentanti chiedere principalmente ed indipendentemente della sorte che potea avere l'appello de' Gesuiti, e non già subordinatamente pel caso in cui questo appello fosse stato accolto dalla gran corte.

Ciò è maggiormente convalidato dalle dimande contenute nel sudetto appello incidente, dove è implorata simultaneamente la Corte a rigettare l'appello de' Gesuiti assieme con tutte le loro dimande, e menar buono quello del comune. » Chiedono (son le parole) che » la Corte nel rigettare l'appello principale prodotto da parte de' pa- » dri Gesuiti si degni ammettere il presente, e facendo dritto allo » stesso passi a modificare la sentenza appellata nelle parti di sopra » specificate, dichiarando inammessibili o almeno rigettando le in- » tiere domande prodotte da' sudetti padri.

Nè il contrario risulta dalle stesse conclusioni dell' udienza della gran corte, perchè ivi non si trova una rinunzia e nemmeno un recesso dall'appello incidente (ciò che sarebbe stato necessario, se le lagnanze che si erano portate avverso la prima sentenza si fossero volute limitare al solo caso in cui questa veniva revocata in qual-

che parte favorevole al comune) nè è lecito congetturare e dedurre tale recesso dalla sola parola *subordinatamente* la quale dee altrimente interpetrarsi; attesochè lungi di rinvenirsi nelle conclusioni dell' udienza la rinunzia o il recesso si rinviene anzi una marcata insistenza nell'appello incidente e ne' termini stessi in cui era concepito. E di vero dopo di essersi chiesto di confermarsi la sentenza del tribunale civile senza tenersi conto dell'appello de' Gesuiti, non si omise d' implorar la Corte a ritenere tutte le dimande spiegate dal comune in prima istanza, ed a far dritto a tutti i mezzi di gravame prodotti in gran corte i quali come si è veduto erano assoluti e non già subordinati, e quel che è assai più, si conchiuse colle identiche parole scritte nello appello incidente » far dritto » al sudetto appello incidente e modificare la sentenza appellata nel- » le parti di sopra specificate dichiarando inammissibili o almeno » rigettando le intiere dimande prodotte da' padri Gesuiti.

Ciò veduto, è troppo facile a persuadersi che la conclusione del comune diretta alla confirma della prima sentenza nell' intenzione e collo scopo di confutare l' appello de' Gesuiti fu diretto alla sola confermazione della sentenza sudetta nelle parti favorevoli a' montalbanesi ed appellate dalla compagnia di Gesù, senza però escludere la simultanea domanda (comunque espressa coll' impropria parola *subordinatamente*) per la revocazione della stessa sentenza nelle parti contrarie al comune giusta il suo appello incidente. Imperciochè se si immaginasse per poco doversi intendere chiesta principalmente la conferma in tutte le parti, e quindi anche in quello che si era pronunziato in favore de' Gesuiti, ciò sarebbe stato equivalente ad un consenso prestato dal comune che fossero dalla Corte rispettate quelle dimande de' padri della compagnia di Gesù che erano state accolte del tribunale civile, poichè il dire che si confermi la prima sentenza in tutte le sue parti (cioè in quelle contrarie ed in quelle favorevoli a' Gesuiti) anderebbe propiamente tradotto in questi termini « che restino aggiudicate come lo furono dal tribunale civile una parte delle dimande de' Gesuiti » Or come si può attribuire questa stranissima significanza alle conclusioni lette all' udienza, se

oltre di essersi ivi chiesto di ritenersi dalla Corte le dimande del comune spiegate in prima istanza, di farsi dritto a tutti i mezzi di gravame dal medesimo proposti in gran corte, farsi diritto al suo appello incidente, modificarsi la sentenza appellata nelle parti specificate cioè contrarie al comune (cose tutte che vengono in urto manifesto colla supposta dimanda principale di confermarsi la prima sentenza anche in queste parti contrarie) se oltre tutto ciò si trova chiesto espressamente in seno delle medesime conclusioni della udienza *di dichiararsi inammissibili o almeno rigettarsi le intiere domande prodotte da' padri Gesuiti?*

Nè vale il dire che anche questa conclusione fu subordinata alla prima tendente alla piena conferma della sentenza. Imperocchè se fosse vero che principalmente erasi conchiuso che una parte delle dimande de' Gesuiti restassero aggiudicate a tenore della sentenza del tribunale civile, non vi sarebbe stato nessun caso in cui avrebbe potuto verificarsi il rigetto delle intiere dimande di coloro. Quindi la conclusione espressamente diretta a questo totale rigetto per avere un senso logico e legale, anzi per avere un senso qualunque, dee intendersi in linea principale, e non in linea subordinata. Altrimenti questa parte di conclusione resterebbe vuota di effetto, ciò che è incivile e non può permettersi, e le conclusioni tutte implicherebbero nei termini con una contraddizione inesplicabile ed in continente, il che non è lecito affatto supporre.

Per le quali cose, e per non cadere in tanti assurdi, è da tenersi per fermissimo che quando si disse dal patrocinatore (per imperizia nol neghiamo) di confermarsi la sentenza dei primi giudici, e *subordinatamente* farsi dritto allo appello incidente del comune, revocarsi l'appellata sentenza nelle parti contrarie al medesimo, dichiararsi inammessibili o rigettarsi le intiere dimande prodotte da' padri Gesuiti, si volle in primo luogo chiedere e si chiese la conferma della sentenza non in tutte le parti (nè di fatto queste parole ivi si leggono) ma in quelle sole favorevoli al comune, ed in secondo luogo (espresso colla parola impropria *subordinatamente*) la revocazione nelle parti contrarie al detto comune.

Altronde avendo la gran corte di Messina dato questa retta intelligenza alle conclusioni lette all'udienza per parte del sindaco e del primo Eletto di Montalbano cioè che » *ben ponderata* la dicitura » di quelle lucidamente ravvisava essa Corte che della prima sen- » tenza erasi dimandata la conferma nelle parti favorevoli al co- » mune, e la revocazione nelle altre parti contrarie con una tenace » insistenza nel rigetto totale delle dimande de' Gesuiti » fe' uso del suo legale giudizio apprezzando nel fatto la latitudine ed il vero significato delle parole *confermare e subordinatamente*, e mettendole in armonia coll' appello incidente del comune da cui non erasi menomamente recesso. Nel che la corte non violò certamente legge alcuna, nè può per tale interpetrazione altronde sanissima soggiacere alla censura della corte suprema.

Finalmente volendo dissipare tutti i cavilli, e seguendo per poco l' arguto ragionamento contrario, possiamo benissimo dire che esso manca assolutamente di base, giacchè suppone di aver la gran corte confermato la prima sentenza in tutte le parti favorevoli al comune, e che perciò dovea astenersi di giudicare sull'appello incidente e subordinato del primo Eletto e del sindaco di Montalbano. Or ciò non si avvera. La gran corte non confermò la prima sentenza, e moltomeno in tutto ciò che favoriva i singoli, ma con novella decisione *mise al nulla gli appelli e ciò di cui era appello*; e statuendo da capo, diede a' Gesuiti un vantaggio maggiore di quello che aveano ricevuto da' primi giudici in quanto riguardava le decime sulle terre comuni; mentre la sentenza del tribunale civile avea mantenuto queste decime sulle sole *terre comuni possedute da' particolari*, e la gran corte in generale *conservò a loro le prestazioni delle decime sui prodotti delle terre così dette comuni, delle quali era parola nell'ingiunzione dei cittadini di Montalbano.*

Essendo dunque avvenuto il caso di non aver la gran corte confermato, ma anzi di avere riformato la prima sentenza in una delle parti favorevoli a' singoli, non potea essa Corte dispensarsi dal giudicare sul di coloro appello incidente, anche nell' ipotesi che fosse stato subordinato al caso sudetto. Questo fu pure sul proposito con-

siderato dalla Corte, cioè che non essendosi ella uniformata sullo articolo delle decime al giudicato della prima giustizia, *non poteva nondiscendere* allo esame delle dimande dei cittadini di Montalbano, supposte subordinate al caso della non piena conferma della prima sentenza.

Confutati già pienamente i nove mezzi del ricorso prodotto dalla compagnia di Gesù, ci rimarrebbe il peso di riassumere le molte cose di questa lunga scrittura: ma per non prolungarci all'infinito, terrà luogo di epilogo l'indice ragionato delle materie di sopra distintamente discorse, che aggiungeremo alla fine. Quindi non altro ci resta se non pregare la corte suprema a rigettare prontamente il suddetto ricorso ingiustissimo.

VINCENZO CALCAGNO

INDICE

DELLE MATERIE

Introduzione . . . . . pag. 3

CAPITOLO I.

Origine del comune di Montalbano . . . . . » 4

CAPITOLO II.

Diploma d'infeudazione in favore di Tommaso Romano . . . » 7

CAPITOLO III.

Concessioni dell'università in favor del barone . . . . . » ivi

CAPITOLO IV.

Transazione del 1544 dell'università col barone in occasione delle usurpazioni di costui . . . . . » 8

CAPITOLO V.

Recognizione de' diritti dell'università e de' singoli che fa il barone nella suddetta transazione, ed altre concessioni che intuitivamente a tale recognizione ottiene dall' università . . . . . » 10

CAPITOLO VI.

Acquisto dello stato di Moltalbano fatto dalla compagnia di Gesù . » 14

CAPITOLO VII.

Riveli fatti nel 1811 dalla compagnia di Gesù, e dall'università di Montalbano . . . . . » 16

CAPITOLO VIII.

Origine della presente causa . . . . . » 17

CAPITOLO IX.

Atti giudiziarii sotto l'abolito sistema . . . . . » 18

CAPITOLO X.

Atti giudiziarii sotto il nuovo codice . . . . . » 19

CAPITOLO XI.

Sunto de' documenti prodotti da' Gesuiti . . . . . » 20

CAPITOLO XII.

Sunto de' documenti prodotti dal comune . . . . . » 21

CAPITOLO XIII.

Decisione impugnata . . . . . » 22

ESPOSIZIONE DEL I, II, III, IV E V MEZZO DEL RICORSO DE' GESUITI . » 23

CONFUTAZIONE

§ 1

La gran corte non violò le leggi invocate in questi cinque mezzi, ma risolvette sole quistioni di fatto . . . . . » 25

§ 2

Altronde la gran corte giudicò rettamente. Analisi a questo proposito delle sue considerazioni, che si dimostrano vere per il fatto ivi ritenuto della preesistenza dell'abitato di Montalbano all'infeudazione . . . . . » 27

§ 3

Conseguenze legali del suddetto fatto: preesistenza de' diritti dell' università a quelli del barone . . . . . » 29

§ 4

Questa verità è confermata dal diploma del 1396; dal dispaccio patrimoniale del 1518, e principalmente dalla transazione del 1544 . . . » 30

§ 5

La vendita del 1805, che è il titolo stesso dei Gesuiti, prova che non furono da essi acquistati i diritti dell' università e de' singoli sul territrorio di Montalbano . . . . . » 32

§ 6

Vengono in conferma i riveli fatti dai Gesuiti e dal comune di Montalbano nel 1811 . . . . . » 33

§ 7

Corollario in favore del comune delle cose anzidette rettamente considerate dalla Corte decidente . . . . . » 34

§ 8

Altro motivo decisorio della Corte legalissimo: La transazione del 1544, dee caratterizzarsi qual convenzione correspettiva tra il barone ed il comune per la recognizione e perpetua conservazione dei diritti dell' università e dei singoli sopra tutto il territorio . . . . . » 35

§ 9

Applicazione dei paragrafi precedenti alla confutazione distinta di ciascuno dei primi quattro mezzi del ricorso . . . . . » 39

§ 10

Si confuta particolarmente il quinto mezzo:
La retta intelligenza delle parole *terre comuni ed affegare* (cioè terre proprie

della popolazione di Montalbano e per di lei consenso infeudate) risultava dagli atti, senza il bisogno di *consultare la consuetudine dei tempi ed i dizionarii* . . . . . » 39

§ 11

Altronde l'uso del medio evo, e tutti gli scrittori confermano quell' interpetrazione adottata dalla Corte decidente . . . . . » 42

ESPOSIZIONE DEL IV, VII ED VIII MEZZO DEL RICORSO DEI GESUITI . » 44

CONFUTAZIONE

§ 12

La gran corte non violò le leggi invocate in questi tre mezzi; ma ritenne in fatto che le prestazioni pretese dai Gesuiti sono angherie . . . » 45

§ 13

Sono angherie per conseguenza necessaria delle verità stabilite di sopra. » 46

§ 14

Sono angherie per loro stessa natura . . . . . » 49

§ 15

Non si fa motto di queste angherie nella transazione del 1544 e nel rivelo del 1811. La vendita del 1805, avvenuta in tempo in cui i diritti angarici erano in vigore ed aveano un prezzo, non parla del diritto del boccolare, ed annovera quelli di *paraspolo* e di *guardiania* fra' diritti di *baglia*, oggi aboliti. Proclama inoltre come assolutamente abusivo il suddetto diritto di guardiania . » 52

§ 16

I Gesuiti stessi confessano che non possono più esigere i diritti di baglia » 54

§ 17

Applicazione dei paragrafi precedenti alla confutazione distinta del 6, 7, ed 8 mezzo del ricorso.

Si confuta particolarmente il 6 mezzo . . . . . » 55

§ 18

Si confuta particolarmente il 7 mezzo.
La gran corte non creò circostanze non vere per aver ritenuto che il paraspolo e la guardiania si esigevano dai Gesuiti anche sulle terre allodiali, ed il paraspolo anche fuori territorio . . . . . » 56

§ 19.

La gran corte non creò circostanze non vere, per aver ritenuto che il diritto di pascere in favor dei singoli soggiaceva al solo pagamento della fida, che ne era il prezzo reale ed invariabile, anche secondo le tracce della transazione del 1544 . . . . . » 58

§ 20

Si confuta particolarmente l'8 mezzo.
Si passano a rassegna i titoli ed i documenti vantati dai Gesuiti, e si prova in primo luogo che essi non escludono i diritti dell'università e de' singoli di Montalbano . . . . . » 62

§ 21

Si prova in secondo luogo che i documenti contrarj non sostengono in nessun modo la legittimità delle angariche prestazioni pretese dai Gesuiti . » 63

§ 22

Si ragiona dei documenti chiarissimi prodotti dal comune e dai singoli in sostegno dei loro diritti, e contro le angherie agognate dai Gesuiti . . » 70

ESPOSIZIONE DELL'ULTIMO MEZZO DEL RICORSO . . . » 74

CONFUTAZIONE

§ 23

Si dimostra che non esiste la supposta acquiescenza del comune alla sentenza del tribunale civile nelle parti ad esso contrarie . . . . . » 75
Conclusione . . . . . » ivi

Tit. I.
Art. I.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 051400387